

COMUNE DI ABBIATEGRASSO

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Delibera N. 103 del 16/05/2012

Oggetto: PIANO ATTUATIVO DELLE AREE DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' SOGEF -APPROVAZIONE DEFINITIVA

L'anno duemiladodici addì sedici del mese di Maggio alle ore 17:30 nella Residenza

Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

All'esame dell'argomento in oggetto risultano presenti i signori:

Qualifica	Componente	Presente
Sindaco	ALBETTI ROBERTO	PRESENTE
Assessore	DE GIOVANNI ANGELO	PRESENTE
Assessore	NINNO NICOLA ANTONIO	ASSENTE
Assessore	BERTANI VALTER	PRESENTE
Assessore	LOVETTI FRANCESCO	PRESENTE
Assessore	SIRONI PIETRO CARLO	PRESENTE
Assessore	POGGI BEATRICE	PRESENTE
Assessore	GARZETTI MARCO	PRESENTE

Presiede ALBETTI ROBERTO - SINDACO

Partecipa alla seduta e ne cura la verbalizzazione IL SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa RAGOSTA FLAVIA

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 38 del 15.03.2012 con la quale è stato adottato il Piano di Lottizzazione delle aree di proprietà della Soc. SOGEF S.p.A., con sede in Milano, Via della Posta 8, costituito dai seguenti elaborati tecnici e grafici presentati dal Presidente della Società, relativi all'area sita in Viale Papa Paolo VI, identificata al foglio 10, mappali 106, 107, 187, 467, 483, 484, 496 ed al foglio 11, mappali 37, 38, 39, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260 del NCEU del Comune di Abbiategrasso:

- convenzione attuativa di Piano di Lottizzazione nell'ambito di trasformazione ATS2;
- relazione;
- allegato 'A': rilievo fotografico e viste prospettiche dell'intervento;
- TAV. 1 Planimetria generale estesa all'intero ambito ATS2 stato di fatto;
- TAV. 2 Planimetria estratto catastale;
- TAV. 3 Planimetria rilievo dello stato dei luoghi;
- TAV. 4 Planimetria con limite di proprietà;
- TAV. 5 Planimetria area di cessione;
- TAV. 6 Planimetria generale aree di galleggiamento degli edifici;
- TAV. 7 Planimetria generale edifici A, B, C e D;
- TAV. 7 bis Profili;
- TAV. 8 Planimetria interrati edifici A, B, C e D;
- TAV. 9 Planimetria sistemazione dell'area di cessione;
- TAV. 10 Sezioni e particolari pavimentazioni;
- TAV. 11 Dettagli rete illuminazione;
- TAV. 12 Planimetria e sezione tipo parcheggio pubblico;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 12/2005 e s.m.i., la deliberazione di cui sopra, corredata dai relativi elaborati tecnici e grafici, è stata depositata presso il Servizio Urbanistica del Comune dal 19.03.2012 al 02.04.2012, dandone comunicazione al pubblico mediante avviso affisso all'Albo Pretorio del Comune oltre che sul sito internet del Comune;

Considerato che, nei quindici giorni successivi al deposito, ovvero entro il 17.04.2012, sono pervenute n. 77 osservazioni al protocollo, in merito alla deliberazione adottata, oltre ad una nota pervenuta prima dell'adozione;

Richiamato l'art. 14, comma 4, della L.R. 12/2005 e s.m.i. che fissa in "sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle osservazioni" il limite entro il quale la Giunta, a pena di inefficacia degli atti assunti, approva il piano attuativo decidendo al contempo sulle osservazioni presentate;

Ritenuto di:

- dover concludere il procedimento;
- approvare, secondo la disciplina dell'art. 14, comma 4, della L.R.12/2005 e s.m.i., il piano attuativo decidendo sulle seguenti osservazioni pervenute e ponendole in votazione singolarmente:

Osservazione 0, presentata dal Circolo Legambiente "Terre di Parchi", il 12.03.2012, prot. gen. 10235:

Il Circolo osserva che:

1. il piano in argomento è altamente impattante, depaupera le valenze ambientali, storiche e naturalistiche, valori diffusi della collettività;

2. il periodo di 15 giorni per le osservazioni è eccessivamente breve per consentire alla cittadinanza di esprimersi;

Il Circolo inoltre chiede di:

- 3. sospendere il procedimento al fine di indire un periodo più ampio per favorire la partecipazione;
- 4. utilizzare gli strumenti perequativi per individuare aree maggiormente idonee all'insediamento del progetto, non comportanti consumo di suolo;
- 5. ridurre la quantità di SLP ed indirizzare i rimanenti diritti edificatori per riqualificare aree dismesse:
- 6. convertire, in caso di utilizzo, il premio volumetrico per la certificazione energetica in sconto agli oneri di urbanizzazione;

Infine il Circolo chiede di apporre i seguenti vincoli:

- 7. fascia di rispetto di mt 50 di non edificabilità della roggia Cardinala;
- 8. fascia di rispetto di 100 mt di non edificabilità dell'area umida;
- 9. prevedere un'ampia area destinata a orti pubblici;
- 10. apporre una cospicua fascia tampone di tipo naturalistico in direzione dell'area umida;
- 11. piantumazione di specie vegetali autoctone ai fini mitigativi in relazione alla roggia Cardinala;
- 12. obbligo di illuminazione esterna secondo i livelli minimi consentiti dalle norme in ragione della presenza dell'area umida;
- 13. utilizzo dello scomputo oneri per la realizzazione dei progetti di area umida previsti nel Piano di Azione Locale (Agenda 21);
- 14. utilizzo dello scomputo oneri per la realizzazione di una pista lungo viale Papa Paolo VI come richiesto nelle osservazioni al P.G.T.U. recentemente approvato.

Da ultimo il Circolo chiede all'Amministrazione di ottemperare agli obblighi normativi di tutela paesistica, ambientale, naturalistica e storica derivanti dagli elementi caratterizzanti l'area.

Deduzione e parere di regolarità tecnica:

L'osservazione è stata presentata il 12 marzo, prima dei periodi di deposito e di presentazione delle osservazioni successivi all'adozione del piano. L'osservazione esprime le valutazioni di un'associazione locale, per l'intrinseco valore partecipativo viene esaminata unitamente a quelle pervenute nel tempo fissato dalla legge.

E' necessario precisare che alcuni dei temi evidenziati, e sintetizzati ai punti 1, 2, 3, 7, 8 non sono attinenti in quanto riguardano norme e disposizioni di legge e non contenuti specifici del piano.

L'osservazione è parzialmente accoglibile. Quanto sintetizzato ai punti 4, 5, 6, 9, 13 e 14 non è accoglibile, quanto sintetizzato ai punti 10, 11 e 12 è accoglibile nel merito, rinviando alla progettazione delle successive fasi esecutive finalizzate all'ottenimento del titolo.

Per quanto riguarda i temi sintetizzati ai punti 1, 2, 3 si rileva che la proposta di piano è coerente con le strategie espresse dal Documento di Piano del vigente P.G.T. e che non è nelle competenze dell'Ente modificare i tempi per il deposito dei piani, fissati da specifiche norme.

In merito ai punti 4 e 5 si rileva che il P.G.T. individua alcune aree per la perequazione e l'area interessata dal piano in argomento non è inserita tra queste. Le Regole del Piano all'art. 8, comma 3, del vigente P.G.T., disciplinano il trasferimento volumetrico, facoltà che l'operatore può sempre utilizzare su aree proprie oppure in forza di accordi privatistici su altre aree anche dismesse.

In merito al punto 6 si precisa che con deliberazione di C. C. n. 32 dell'08.03.2011 sono stati fissati i valori per gli oneri di urbanizzazione e sono stati previsti sconti in caso di edifici con elevate prestazioni energetiche.

In merito ai punti 7, 8, si precisa che il dimensionamento delle fasce di tutela, di rispetto e di inedificabilità, deriva da norme e regolamenti e non può essere modificato in sede di adozione di un piano peraltro conforme allo strumento urbanistico.

Quanto sintetizzato al punto 9 non è accoglibile in quanto si è valutato di pubblico interesse la cessione e la sistemazione dell'area prospiciente al complesso dell'Annunciata anziché la realizzazione di orti pubblici.

Quanto sintetizzato ai punti 10 e 11 in parte è già previsto negli elaborati di piano e verrà puntualizzato in fase esecutiva.

Quanto sintetizzato al punto 12 verrà valutato in sede esecutiva.

Quanto sintetizzato ai punti 13 ed 14 non è accoglibile in quanto parte degli oneri di urbanizzazione vengono destinati alla sistemazione dell'area verde. Il P.G.T.U. non prevede la realizzazione di una pista ciclabile lungo Viale Papa Paolo VI ed in sede di esame delle osservazioni si è rinviata agli studi di fattibilità, da promuovere con gli enti coinvolti, la realizzazione di una pista ciclabile di collegamento con Albairate. Per quanto riguarda la destinazione degli oneri di urbanizzazione al finanziamento dei progetti relativi all'area umida, è stato valutato di dare compiuta sistemazione all'area pubblica in cessione prevista dal piano. Gli interventi in prossimità della stessa area umida potranno farsi carico dei costi per lo studio e la realizzazione di progetti specifici.

In base alla deduzione e al parere sopra esposti, l'osservazione è parzialmente accoglibile: con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano

DELIBERA

di accogliere parzialmente l'osservazione 0, presentata dal Circolo Legambiente "Terre di Parchi", il 12.03.2012, prot. gen. 10235;

Osservazione 1, presentata da Cattoni Christian, il 13.04.2012, prot. gen. 15075:

il richiedente, auspicando che in un prossimo futuro venga realizzato il raddoppio della ferrovia, chiede di rivedere la distanza degli edifici dalla stessa in quanto, la distanza di 30 mt rappresentata nelle tavole, potrebbe pregiudicare la realizzazione del raddoppio.

Deduzione e parere di regolarità tecnica:

L'osservazione non è accoglibile.

L'art. 49 del D.P.R. 753 del 1980 indica in 30 mt la fascia di rispetto per la realizzazione di nuovi edifici lungo il tracciato della ferrovia. Il progetto preliminare per il raddoppio della Milano-Mortara esaminato in linea tecnica dal Cipe nella seduta del 29.03.2006, conferma, per il tratto di Abbiategrasso, il dimensionamento di 30 mt della fascia di rispetto. Diverse sono le richieste di modifica del progetto proposte dai vari enti e soggetti coinvolti; al momento non è possibile individuare una fascia di rispetto di dimensioni diverse da quelle fissate dalla legge. E' opportuno rilevare che in fase di rilascio del titolo abilitativo per la realizzazione degli edifici, dovrà essere acquisito il parere di compatibilità in caso di eventuale interferenza con la fascia di rispetto di cui al D.P.R. 753/1980 in ragione anche dei progetti di raddoppio ferroviario all'epoca vigenti.

In base alla deduzione e parere sopra esposti l'osservazione non è accoglibile: con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano

DELIBERA

di **non accogliere** l'osservazione 1, presentata da Cattoni Christian, il 13.04.2012, prot. gen. 15075.

Osservazione 2, presentata da Laganà Chiara, il 13.04.2012, prot. gen.15078:

la richiedente chiede di riconsiderare la proposta di intervento all'interno di un progetto complessivo su tutta l'A.T.S. 2 in ragione del contesto storico, paesaggistico e naturalistico di grande importanza in cui si trova inserita l'area.

Deduzione e parere di regolarità tecnica:

L'osservazione non è accoglibile in quanto:

- l'art. 21 delle Regole del Piano (elaborato P.R. 00.00 del vigente P.G.T.) al comma 5, prevede la facoltà dei proprietari delle aree di presentare, in qualsiasi momento, una proposta di piano attuativo;
- la Giunta Comunale con deliberazione n. 172 del 05.10.2011 ha assentito lo studio progettuale relativo all'intero ambito strategico A.T.S. 2;
- il piano è stato presentato in coerenza con le linee strategiche espresse nel P.G.T. e nello studio progettuale.

In base alla deduzione e parere sopra esposti l'osservazione non è accoglibile: con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano

DELIBERA

di non accogliere l'osservazione 2, presentata da Laganà Chiara, il 13.04.2012, prot. gen.15078.

Osservazione 3, presentata da La Leggia Patrizia, il 13.04.2012, prot. gen. 15081:

la richiedente chiede di rivedere la proposta in ragione del congestionamento del traffico cittadino generato dall'insediamento di ulteriori 150 nuclei famigliari.

Deduzione e parere di regolarità tecnica:

L'osservazione è parzialmente accoglibile.

Il Piano Generale del Traffico Urbano (P.G.T.U.), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 103 del 15.12.2011, è stato progettato in coerenza con le previsioni di sviluppo e dei nuovi insediamenti contenuti nel P.G.T. approvato nel 2010, considerando anche i relativi flussi di traffico.

In fase di progettazione esecutiva degli edifici, potranno essere puntualmente individuati e progettati gli accessi veicolari all'insediamento in modo da agevolare l'accesso e l'uscita all'area al fine di non ostacolare i flussi di traffico già presenti su Viale Papa Paolo VI.

In base alla deduzione e al parere sopra esposti l'osservazione è accoglibile parzialmente: con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano

DELIBERA

di accogliere parzialmente l'osservazione 3, presentata da La Leggia Patrizia, il 13.04.2012, prot. gen. 15081.

Osservazione 4, presentata da La Monaca Oriana, il 13.04.2012, prot. gen. 15082:

la richiedente segnala che sull'area dove si intende costruire, è presente una zona umida; ricordando le varie norme regionali e della comunità europea, invita a rivedere il piano in argomento.

Deduzione e parere di regolarità tecnica:

L'osservazione non è accoglibile.

Durante le varie fasi del procedimento di valutazione ambientale strategica (V.A.S.) del Documento di Piano del P.G.T., è stata dedicata particolare attenzione all'area a nord di Viale Papa Paolo VI. Il parere espresso dal Parco del Ticino e recepito negli elaborati del P.G.T., prevede la

delocalizzazione della cosiddetta area umida (presente a nord di Viale Papa Paolo VI) in un'area a est di Viale Giotto dove poter ricreare le condizioni per la nidificazione di alcune specie che si sono insediate nell'area umida generatasi dallo spagliamento incontrollato delle acque della roggia Cardinala.

Durante il processo di Agenda 21 è stata posta attenzione anche all'area umida che, dai partecipanti al tavolo di lavoro, è stata riconosciuta a sud di Viale Papa Paolo VI, in posizione pressoché speculare di quella a nord del Viale, individuando anche progetti specifici. L'area interessata dal piano in approvazione è esterna all'area individuata lungo il margine sud di Viale Papa Paolo VI. L'osservazione risulta non attinente.

In base alla deduzione e al parere sopra esposti l'osservazione non è accoglibile: con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano

DELIBERA

di **non accogliere** l'osservazione 4, presentata da La Monaca Oriana, il 13.04.2012, prot. gen. 15082.

Osservazione 5, presentata da Ezia Schiavarelli e altri cittadini, il 13.04.2012, prot. gen.15083: il richiedenti chiedono di riconsiderare la proposta di intervento all'interno di un progetto complessivo su tutta l'A.T.S. 2 in ragione del contesto storico, paesaggistico e naturalistico di grande importanza in cui si trova inserita l'area.

Deduzione e parere di regolarità tecnica:

l'osservazione non è accoglibile in quanto, come già espresso in merito all'osservazione 2:

- l'art. 21 delle Regole del Piano (elaborato P.R. 00.00 del vigente P.G.T.) al comma 5, prevede la facoltà dei proprietari delle aree di presentare, in qualsiasi momento, una proposta di piano attuativo;
- la Giunta Comunale con deliberazione n. 172 del 05.10.2011 ha assentito lo studio progettuale relativo all'intero ambito strategico A.T.S. 2;
- il piano è stato studiato in coerenza con le linee strategiche espresse nel P.G.T. e dallo studio progettuale.

In base alla deduzione e al parere sopra esposti l'osservazione non è accoglibile: con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano

DELIBERA

di **non accogliere** l'osservazione 5, presentata da **Ezia Schiavarelli e altri cittadini**, il 13.04.2012, prot. gen.15083.

Osservazione 6, presentata da Ceroni Luca, il 13.04.2012, prot. gen. 15085:

il richiedente chiede che vengano valutati i seguenti punti:

- 1. La realizzazione degli edifici a 30 mt dalla ferrovia che impedirebbe l'auspicato raddoppio;
- 2. La pericolosità degli accessi veicolari in ragione dell'elevato traffico di via Giotto;
- 3. La costruzione di nuovi edifici in prossimità di 3 impianti di distribuzione dei carburanti; rileva che diversi studi dimostrano che la concentrazione di benzene e n-esano nelle abitazioni nel raggio di mt. 100 dagli impianti di distribuzione carburanti è elevata e che alcuni Comuni non hanno rinnovato le licenze degli impianti che si trovano in prossimità delle abitazioni.

Deduzione e parere di regolarità tecnica:

L'osservazione è parzialmente accoglibile limitatamente al punto 2.

I contenuti sintetizzati al punto 1 non sono accoglibili.

Come motivato per l'osservazione, l'art. 49 del D.P.R. 753 del 1980 indica in 30 mt la fascia di rispetto per la realizzazione di nuovi edifici lungo il tracciato della ferrovia. Il progetto preliminare per il raddoppio della Milano-Mortara esaminato in linea tecnica dal Cipe nella seduta del 29.03.2006 conferma, per il tratto di Abbiategrasso, il dimensionamento di 30 mt della fascia di rispetto. Diverse sono le richieste di modifica al progetto proposte dai vari enti e soggetti coinvolti; al momento non è possibile individuare una fascia di rispetto di dimensioni diverse da quelle fissate dalla legge. E' opportuno rilevare che in fase di rilascio del titolo abilitativo per la realizzazione degli edifici dovrà essere acquisito il parere di compatibilità in caso di eventuale interferenza con la fascia di rispetto di cui al D.P.R. 753/1980 in ragione anche dei progetti di raddoppio ferroviario all'epoca vigenti.

I contenuti sintetizzati al punto 2 sono accoglibili.

Come motivato in merito all'osservazione 3, il Piano Generale del Traffico Urbano (P.G.T.U.), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 103 del 15.12.2011, è stato progettato in coerenza con le previsioni di sviluppo e dei nuovi insediamenti contenuti nel P.G.T. approvato nel 2010, considerando anche i relativi flussi di traffico.

In fase di progettazione esecutiva degli edifici potranno essere puntualmente individuati e progettati gli accessi veicolari all'insediamento in modo da agevolare l'accesso e l'uscita all'area al fine di non ostacolare i flussi di traffico già presenti su viale Papa Paolo VI.

I contenuti espressi nel punto 3 non sono accoglibili in quanto la progettazione dell'assetto planivolumetrico è stata definita nel rispetto delle norme in merito alle distanze dagli impianti di distribuzione dei carburanti. Negli anni scorsi non sono state rinnovate le licenze di alcuni impianti di distribuzione dei carburanti in ragione delle caratteristiche tecniche degli impianti o della loro ubicazione; a seguito della chiusura è stata chiesta la bonifica ed il ripristino dell'area.

Gli impianti di Viale Papa Paolo VI non erano nelle condizioni per essere interessati da provvedimenti di chiusura degli esercizi.

In base alla deduzione e al parere sopra esposti l'osservazione è parzialmente accoglibile: con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano

DELIBERA

di accogliere parzialmente l'osservazione 6, presentata da Ceroni Luca, il 13.04.2012, prot. gen. 15085.

Osservazione 7, presentata da Negri Monica, il 13.04.2012, prot. gen. 15086:

La richiedente chiede che vengano valutati i seguenti punti:

- 1. la realizzazione degli edifici a 30 mt dalla ferrovia che impedirebbe l'auspicato raddoppio;
- 2. la pericolosità degli accessi veicolari in ragione dell'elevato traffico di via Giotto;
- 3. la costruzione di nuovi edifici in prossimità di 3 impianti di distribuzione dei carburanti; rileva che diversi studi dimostrano che la concentrazione di benzene e n-esano nelle abitazioni nel raggio di mt. 100 dagli impianti di distribuzione carburanti è elevata e che alcuni comuni non hanno rinnovato le licenze degli impianti che si trovano in prossimità delle abitazioni.

Deduzione e parere di regolarità tecnica:

L'osservazione è parzialmente accoglibile limitatamente al punto 2.

I contenuti sintetizzati al punto 1 non sono accoglibili.

Come motivato per l'osservazione 1, l'art. 49 del D.P.R. 753 del 1980 indica in 30 mt la fascia di rispetto per la realizzazione di nuovi edifici lungo il tracciato della ferrovia. Il progetto preliminare per il raddoppio della Milano-Mortara esaminato in linea tecnica dal Cipe nella seduta del 29.03.2006 conferma, per il tratto di Abbiategrasso, il dimensionamento di 30 mt della fascia di rispetto. Diverse sono le richieste di modifica al progetto proposte dai vari enti e soggetti coinvolti; al momento non è possibile individuare una fascia di rispetto di dimensioni diverse da quelle fissate

dalla legge. E' opportuno rilevare che in fase di rilascio del titolo abilitativo per la realizzazione degli edifici dovrà essere acquisito il parere di compatibilità in caso di eventuale interferenza con la fascia di rispetto di cui al D.P.R. 753/1980 in ragione anche dei progetti di raddoppio ferroviario all'epoca vigenti.

I contenuti sintetizzati al punto 2 sono accoglibili.

Come motivato in merito all'osservazione 3, il Piano Generale del Traffico Urbano (P.G.T.U.), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 103 del 15.12.2011, è stato progettato in coerenza con le previsioni di sviluppo e dei nuovi insediamenti contenuti nel P.G.T. approvato nel 2010, considerando anche i relativi flussi di traffico.

In fase di progettazione esecutiva degli edifici potranno essere puntualmente individuati e progettati gli accessi veicolari all'insediamento in modo da agevolare l'accesso e l'uscita all'area al fine di non ostacolare i flussi di traffico già presenti su viale Papa Paolo VI.

I contenuti espressi nel punto 3 non sono accoglibili in quanto la progettazione dell'assetto planivolumetrico è stata definita nel rispetto delle norme in merito alle distanze dagli impianti di distribuzione dei carburanti. Negli anni scorsi non sono state rinnovate le licenze di alcuni impianti di distribuzione dei carburanti in ragione delle caratteristiche tecniche degli impianti o della loro ubicazione; a seguito della chiusura è stata chiesta la bonifica ed il ripristino dell'area.

Gli impianti di viale Papa Paolo VI non erano nelle condizioni per essere interessati da provvedimenti di chiusura degli esercizi.

In base alla deduzione e al parere sopra esposti l'osservazione è parzialmente accoglibile: con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano

DELIBERA

di accogliere parzialmente l'osservazione 7, presentata da Negri Monica, il 13.04.2012, prot. gen. 15086.

Osservazione 8, presentata da Taschera Elena, il 13.04.2012, prot. gen. 15088:

La richiedente rileva che:

- gli edifici verranno realizzati in prossimità di 3 impianti di distribuzione dei carburanti; sottolinea che diversi studi dimostrano che la concentrazione di benzene e n-esano nelle abitazioni nel raggio di mt. 100 dagli impianti di distribuzione carburanti è elevata e che alcuni comuni non hanno rinnovato le licenze degli impianti che si trovano in prossimità delle abitazioni.
- 2. la distanza dell'edificio 4 è inferiore a 30 mt in quanto non è rilevata dal bordo esterno del serbatoio;
- 3. l'immissione di nuove abitazioni in assenza di domanda e con un mercato immobiliare saturo, comporterà un deprezzamento in caso di vendita degli alloggi del parco abitativo esistente.

Deduzione e parere di regolarità tecnica:

L'osservazione è parzialmente accoglibile limitatamente al punto 2.

I contenuti sintetizzati al punto 1 non sono accoglibili, come espresso nell'osservazione 6, in quanto la progettazione dell'assetto planivolumetrico è stata definita nel rispetto delle norme in merito alle distanze dagli impianti di distribuzione dei carburanti. Negli anni scorsi non sono state rinnovate le licenze di alcuni impianti di distribuzione dei carburanti in ragione delle caratteristiche tecniche degli impianti o della loro ubicazione; a seguito della chiusura è stata chiesta la bonifica ed il ripristino dell'area. Gli impianti di viale Papa Paolo VI non erano nelle condizioni per essere interessati da provvedimenti di chiusura degli esercizi.

I contenuti sintetizzati al punto 2 sono accolti nel merito, si precisa che nella fase di progettazione esecutiva il posizionamento degli edifici verrà puntualmente verificato e definito in base alle distanze di legge fissate per i serbatoi.

I contenuti sintetizzati al punto 3 non sono attinenti e valutabili in quanto riguardano aspetti di strategia immobiliare che esulano dai contenuti tecnici del piano.

In base alla deduzione ed al parere sopra esposti l'osservazione è parzialmente accoglibile: con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano

DELIBERA

di accogliere parzialmente l'osservazione 8, presentata da Taschera Elena, il 13.04.2012, prot. gen. 15088.

Osservazione 9, presentata da Nicoli William, il 13.04.2012, prot. gen. 15091:

Il richiedente rileva che:

- 1. la realizzazione degli edifici a 30 mt dalla ferrovia impedirebbe l'auspicato raddoppio della stessa;
- 2. la vicinanza della ferrovia, generando inquinamento acustico, costringerebbe all'utilizzo, nella stagione estiva, di condizionatori, tecnologia contrastante con le finalità dell'edilizia ecosostenibile;
- 3. l'immissione di nuove abitazioni in assenza di domanda e con un mercato immobiliare saturo comporterebbe un deprezzamento in caso di vendita degli alloggi del parco abitativo esistente.

Deduzione e parere di regolarità tecnica:

L'osservazione è parzialmente accoglibile limitatamente al punto 2.

I contenuti sintetizzati al punto 1 non sono accoglibili, come espresso nell'osservazione 1. L'art. 49 del D.P.R. 753 del 1980 indica in 30 mt la fascia di rispetto per la realizzazione di nuovi edifici lungo il tracciato della ferrovia. Il progetto preliminare per il raddoppio della Milano-Mortara esaminato in linea tecnica dal Cipe nella seduta del 29.03.2006 conferma, per il tratto di Abbiategrasso, il dimensionamento di 30 mt della fascia di rispetto. Diverse sono le richieste di modifica al progetto proposte dai vari enti e soggetti coinvolti; al momento non è possibile individuare una fascia di rispetto di dimensioni diverse da quelle fissate dalla legge. E' opportuno rilevare che, in fase di rilascio del titolo abilitativo per la realizzazione degli edifici, dovrà essere acquisito il parere di compatibilità in caso di eventuale interferenza con la fascia di rispetto di cui al D.P.R. 753/1980 in ragione anche dei progetti di raddoppio ferroviario all'epoca vigenti.

I contenuti sintetizzati al punto 2 sono accolti nel merito e verranno approfonditi nella fase di progettazione esecutiva.

I contenuti sintetizzati al punto 3 non sono attinenti e valutabili in quanto riguardano aspetti di strategia immobiliare che esulano dai contenuti del piano.

In base alla deduzione ed al parere sopra esposti l'osservazione è parzialmente accoglibile: con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano

DELIBERA

di accogliere parzialmente l'osservazione 9, presentata da Nicoli William, il 13.04.2012, prot. gen. 15091.

Osservazione 10, presentata da Pallagrosi Grazia, il 16.04.2012, prot. gen. 15276:

La richiedente chiede di riesaminare il piano in quanto:

- 1. non tiene conto del parere della Commissione per il Paesaggio;
- 2. la documentazione progettuale è inadeguata ad illustrare l'intervento;
- 3. la rappresentazione degli alberi e dell'altezza degli edifici del convento si rivela incongruente.

Deduzione e parere di regolarità tecnica:

L'osservazione non è accoglibile.

In merito a quanto sintetizzato al punto 1 si ritiene utile precisare che il parere della Commissione per il Paesaggio non proponeva di abbassare l'altezza degli edifici ma bensì suggeriva "di limitare l'altezza degli edifici, laddove possibile, eliminando piani non abitativi fuori terra o mantenendo la quota di campagna esistente".

In merito al punto 2, si rileva che il parere della Commissione per il Paesaggio non è obbligatorio ma facoltativo e consultivo nella fase di definizione dei piani urbanistici, come peraltro espresso dalle norme del P.P.R. che al comma 10 dell'art. 34 recita "... l'amministrazione competente può ... acquisire preliminarmente il parere consultivo della Commissione per il Paesaggio, ove esistente".

In merito a quanto sintetizzato al punto 3, si ritiene utile precisare che la documentazione progettuale a corredo dei piani urbanistici non deve obbligatoriamente affrontare alcuni temi specifici della definizione del progetto per l'ottenimento del titolo abilitativo ma deve definire i dati urbanistici (area fondiaria, volume, indici urbanistici) che orienteranno e condizioneranno la progettazione degli edifici.

In base alla deduzione ed al parere sopra esposti l'osservazione non è accoglibile: con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano

DELIBERA

di **non accogliere** l'osservazione 10, presentata da **Pallagrosi Grazia**, il 16.04.2012, prot. gen. 15276.

Osservazione 11, presentata da Guillen Evaluna Perez, il 16.04.2012, prot. gen. 15283:

la richiedente, rilevando che l'area interessata dal piano ha un elevato impatto storico, chiede di rivedere lo stesso in quanto, la conformazione dell'area fondiaria e dell'area in cessione, non valorizzano la roggia Cardinala né lo storico muro dell'Annunciata "ma li confina in un limbo inaccessibile e chiuso tra due recinzioni".

Deduzione e parere di regolarità tecnica:

l'osservazione è parzialmente accoglibile limitatamente alla puntuale definizione in sede esecutiva della sistemazione dell'area pubblica e delle opere di valorizzazione del muro storico.

In base alla deduzione ed al parere sopra esposti l'osservazione è parzialmente accoglibile: con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano

DELIBERA

di accogliere parzialmente l'osservazione 11, presentata da Guillen Evaluna Perez, il 16.04.2012, prot. gen. 15283.

Osservazione 12, presentata da Salmoiraghi Lara, il 16.04.2012, prot. gen. 15284;

La richiedente chiede di rivedere il piano in quanto:

- 1. gli edifici verranno realizzati in prossimità di 3 impianti di distribuzione dei carburanti; rileva che diversi studi dimostrano che la concentrazione di benzene e n-esano nelle abitazioni nel raggio di mt. 100 dagli impianti di distribuzione carburanti è elevata e che alcuni comuni non hanno rinnovato le licenze degli impianti che si trovano in prossimità delle abitazioni;
- 2. la distanza dell'edificio 4 è inferiore a 30 mt in quanto non è rilevata dal bordo esterno del serbatoio.

Deduzione e parere di regolarità tecnica:

L'osservazione è parzialmente accoglibile.

Quanto sintetizzato al punto 1 non è accoglibile, come già espresso per il punto 3 dell'osservazione 6 in quanto, la progettazione dell'assetto plani volumetrico, è stata definita nel rispetto delle norme in merito alle distanze dagli impianti di distribuzione dei carburanti. Negli anni scorsi non sono state rinnovate le licenze di alcuni impianti di distribuzione dei carburanti in ragione delle caratteristiche tecniche degli impianti o della loro ubicazione; a seguito della chiusura è stata chiesta la bonifica ed il ripristino dell'area. Gli impianti di viale Papa Paolo VI non erano nelle condizioni per essere interessati da provvedimenti di chiusura degli esercizi.

Quanto sintetizzato al punto 2 è accoglibile nel merito, come espresso al punto 2 dell'osservazione 8; il definitivo posizionamento degli edifici rispetto ai distributori di carburante, verrà definito nella fase di progettazione esecutiva, finalizzata all'ottenimento dei titolo abilitativo.

In base alla deduzione ed al parere sopra esposti l'osservazione è parzialmente accoglibile: con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano

DELIBERA

di accogliere parzialmente l'osservazione 12, presentata da Salmoiraghi Lara, il 16.04.2012, prot. gen. 15284.

Osservazione 13, presentata da De Priori Gloria, il 16.04.2012, prot. gen. 15286:

la richiedente, rilevando che sono innumerevoli le case sfitte in città, chiede di rivedere il piano in quanto la conclamata crisi del mercato immobiliare rischia di lasciare alla città palazzoni destinati a degradarsi, "ammesso che vengano ultimati e non rimangano dei semplici telai come già accade di vedere lungo Via Dante".

Deduzione e parere di regolarità tecnica:

l'osservazione non è attinente nè accoglibile, come già espresso per l'osservazione 9 al punto 3; gli argomenti rilevati riguardano aspetti di strategia immobiliare che esulano dai contenuti del piano.

In base alla deduzione ed al parere sopra esposti l'osservazione non è accoglibile: con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano

DELIBERA

di **non accogliere** l'osservazione 13, presentata da **De Priori Gloria**, il 16.04.2012, prot. gen. 15286.

Osservazione 14, presentata da Spotti Simone, il 16.04.2012, prot. gen. 15288:

Il richiedente chiede di rivedere il piano in quanto:

- 1. gli edifici verranno realizzati in prossimità di 3 impianti di distribuzione dei carburanti; rileva che diversi studi dimostrano che la concentrazione di benzene e n-esano nelle abitazioni nel raggio di mt. 100 dagli impianti di distribuzione carburanti è elevata e che alcuni comuni non hanno rinnovato le licenze degli impianti che si trovano in prossimità delle abitazioni;
- 2. la distanza dell'edificio 4 è inferiore a 30 mt in quanto non è rilevata dal bordo esterno del serbatoio.

Deduzione e parere di regolarità tecnica:

L'osservazione è parzialmente accoglibile, come già espresso per l'osservazione 12.

Quanto sintetizzato al punto 1 non è accoglibile, come già espresso per il punto 3 dell'osservazione 6 in quanto, la progettazione dell'assetto planivolumetrico, è stata definita nel rispetto delle norme in merito alle distanze dagli impianti di distribuzione dei carburanti. Negli anni scorsi non sono

state rinnovate le licenze di alcuni impianti di distribuzione dei carburanti in ragione delle caratteristiche tecniche degli impianti o della loro ubicazione; a seguito della chiusura è stata chiesta la bonifica ed il ripristino dell'area. Gli impianti di Viale Papa Paolo VI non erano nelle condizioni per essere interessati da provvedimenti di chiusura degli esercizi.

Quanto sintetizzato al punto 2 è accoglibile nel merito, come espresso al punto 2 dell'osservazione 8; il definitivo posizionamento degli edifici rispetto ai distributori di carburante, verrà definito nella fase di progettazione esecutiva, finalizzata all'ottenimento dei titolo abilitativo.

In base alla deduzione ed al parere sopra esposti l'osservazione è parzialmente accoglibile: con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano

DELIBERA

di accogliere parzialmente l'osservazione 14, presentata da Spotti Simone, il 16.04.2012, prot. gen. 15288.

Osservazione 15, presentata da Melocchi Valentina, il 16.04.2012, prot. gen. 15289:

La richiedente chiede di rivedere il piano in quanto l'immissione di nuove abitazioni in un mercato immobiliare in crisi "avrà come unica conseguenza di abbassare il valore commerciale del parco abitativo esistente" producendo un deprezzamento economico in caso di vendita.

Deduzione e parere di regolarità tecnica:

L'osservazione non è attinente nè accoglibile, come già espresso per l'osservazione 9 al punto 3; gli argomenti rilevati riguardano aspetti di strategia immobiliare che esulano dai contenuti del piano.

In base alla deduzione ed al parere sopra esposti l'osservazione non è accoglibile: con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano

DELIBERA

di **non accogliere** l'osservazione 15, presentata da **Melocchi Valentina**, il 16.04.2012, prot. gen. 15289.

Osservazione 16, presentata da Cavalli Eleonora, il 16.04.2012, prot. gen. 15290:

La richiedente, rilevando che sono innumerevoli le case sfitte in città, chiede di rivedere il piano in quanto la conclamata crisi del mercato immobiliare rischia di lasciare alla città palazzoni destinati a degradarsi, "ammesso che vengano ultimati e non rimangano dei semplici telai come già accade di vedere lungo via Dante".

Deduzione e parere di regolarità tecnica:

L'osservazione non è attinente nè accoglibile, come già espresso per l'osservazione 9 al punto 3; gli argomenti rilevati riguardano aspetti di strategia immobiliare che esulano dai contenuti del piano.

In base alla deduzione ed al parere sopra esposti l'osservazione non è accoglibile: con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano

DELIBERA

di **non accogliere** l'osservazione 16, presentata da **Cavalli Eleonora**, il 16.04.2012, prot. gen. 15290.

Osservazione 17, presentata da De Bernardi Gaia, il 16.04.2012, prot. gen.15292:

La richiedente, rilevando che l'area interessata dal piano ha un elevato impatto storico, chiede di rivedere il piano in quanto la conformazione dell'area fondiaria genera un limbo inaccessibile di area in cessione racchiuso tra la Roggia Cardinala e l'area fondiaria.

Deduzione e parere di regolarità tecnica:

Come già espresso per l'osservazione 11, l'osservazione è parzialmente accoglibile limitatamente alla puntuale definizione in sede esecutiva della sistemazione dell'area pubblica e delle opere di valorizzazione del muro storico.

In base alla deduzione ed al parere sopra esposti l'osservazione è parzialmente accoglibile: con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano

DELIBERA

di accogliere parzialmente l'osservazione 17, presentata da De Bernardi Gaia, il 16.04.2012, prot. gen.15292.

Osservazione 18, presentata da Marti Eugenia, il 16.04.2012, prot. gen. 15298:

La richiedente segnala che sull'area dove si intende costruire, è presente una zona umida; ricordando le varie norme regionali e della comunità europea, invita a rivedere il piano in argomento.

Deduzione e parere di regolarità tecnica:

L'osservazione non è accoglibile, come già espresso per l'osservazione 4.

Durante le varie fasi del procedimento di valutazione ambientale strategica (V.A.S.) del Documento di Piano del P.G.T., è stata dedicata particolare attenzione all'area a nord di viale Papa Paolo VI. Il parere espresso dal Parco del Ticino e recepito negli elaborati del P.G.T., prevede la delocalizzazione della cosiddetta area umida (presente a nord di viale Papa Paolo VI) in un'area a est di viale Giotto dove poter ricreare le condizioni per la nidificazione di alcune specie che si sono insediate nell'area umida generatasi dallo spagliamento incontrollato delle acque della roggia Cardinala.

Durante il processo di Agenda 21 è stata posta attenzione anche all'area umida che, dai partecipanti al tavolo di lavoro, è stata riconosciuta a sud di viale Papa Paolo VI, in posizione pressoché speculare di quella a nord del viale, individuando anche progetti specifici. L'area interessata dal piano in approvazione è esterna all'area individuata lungo il margine sud di viale Papa Paolo VI. L'osservazione risulta non attinente.

In base alla deduzione e al parere sopra esposti l'osservazione non è accoglibile: con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano

DELIBERA

di non accogliere l'osservazione 18, presentata da Marti Eugenia, il 16.04.2012, prot. gen. 15298.

Osservazione 19, presentata da Perrone Fabio, il 16.04.2012, prot. gen. 15299:

Il richiedente, rilevando che sono innumerevoli le case sfitte in città, chiede di rivedere il piano in quanto, la conclamata crisi del mercato immobiliare, rischia di lasciare alla città palazzoni destinati a degradarsi, "ammesso che vengano ultimati e non rimangano dei semplici telai come già accade di vedere lungo via Dante".

Deduzione e parere di regolarità tecnica:

L'osservazione non è attinente nè accoglibile, come già espresso per l'osservazione 9 al punto 3; gli argomenti rilevati riguardano aspetti di strategia immobiliare che esulano dai contenuti del piano.

In base alla deduzione ed al parere sopra esposti l'osservazione non è accoglibile:

con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano

DELIBERA

di **non accogliere** l'osservazione 19, presentata da **Perrone Fabio**, il 16.04.2012, prot. gen. 15299.

Osservazione 20, presentata da Ragoso Mario, il 16.04.2012, prot. gen. 15301:

Il richiedente, auspicando che in un prossimo futuro venga realizzato il raddoppio della ferrovia, chiede di rivedere la distanza degli edifici dalla stessa in quanto, la distanza di 30 mt rappresentata nelle tavole, potrebbe pregiudicare la realizzazione del raddoppio.

Deduzione e parere di regolarità tecnica:

L'osservazione non è accoglibile.

Come motivato relativamente all'osservazione 1, l'art. 49 del D.P.R. 753 del 1980 indica in 30 mt la fascia di rispetto per la realizzazione di nuovi edifici lungo il tracciato della ferrovia. Il progetto preliminare per il raddoppio della Milano-Mortara esaminato in linea tecnica dal Cipe nella seduta del 29.03.2006 conferma, per il tratto di Abbiategrasso, il dimensionamento di 30 mt della fascia di rispetto. Diverse sono le richieste di modifica al progetto proposte dai vari enti e soggetti coinvolti; al momento non è possibile individuare una fascia di rispetto di dimensioni diverse da quelle fissate dalla legge. E' opportuno rilevare che in fase di rilascio del titolo abilitativo per la realizzazione degli edifici, dovrà essere acquisito il parere di compatibilità in caso di eventuale interferenza con la fascia di rispetto di cui al D.P.R. 753/1980 in ragione anche dei progetti di raddoppio ferroviario all'epoca vigenti.

In base alla deduzione e al parere sopra esposti l'osservazione non è accoglibile: con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano

DELIBERA

di non accogliere l'osservazione 20, presentata da Ragoso Mario, il 16.04.2012, prot. gen. 15301.

Osservazione 21, presentata da Caldarola Cecilia, il 16.04.2012, prot. gen. 15303:

La richiedente, auspicando che in un prossimo futuro venga realizzato il raddoppio della ferrovia, chiede di rivedere la distanza degli edifici dalla stessa in quanto, la distanza di 30 mt rappresentata nelle tavole, potrebbe pregiudicare la realizzazione del raddoppio.

Deduzione e parere di regolarità tecnica:

L'osservazione non è accoglibile.

Come motivato relativamente all'osservazione 1, l'art. 49 del D.P.R. 753 del 1980 indica in 30 mt la fascia di rispetto per la realizzazione di nuovi edifici lungo il tracciato della ferrovia. Il progetto preliminare per il raddoppio della Milano-Mortara esaminato in linea tecnica dal Cipe nella seduta del 29.03.2006 conferma, per il tratto di Abbiategrasso, il dimensionamento di 30 mt della fascia di rispetto. Diverse sono le richieste di modifica al progetto proposte dai vari enti e soggetti coinvolti; al momento non è possibile individuare una fascia di rispetto di dimensioni diverse da quelle fissate dalla legge. E' opportuno rilevare che in fase di rilascio del titolo abilitativo per la realizzazione degli edifici, dovrà essere acquisito il parere di compatibilità in caso di eventuale interferenza con la fascia di rispetto di cui al D.P.R. 753/1980 in ragione anche dei progetti di raddoppio ferroviario all'epoca vigenti.

In base alla deduzione e al parere sopra esposti l'osservazione non è accoglibile:

con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano

DELIBERA

di **non accogliere** l'osservazione 21 presentata da Caldarola Cecilia, il 16.04.2012, prot. gen. 15303.

Osservazione 22, presentata da Bernardini Edda, il 16.04.2012, prot. gen. 15305:

La richiedente, rilevando che l'area interessata dal piano ha un elevato impatto storico, chiede di rivedere il piano in quanto, la conformazione dell'area fondiaria e dell'area in cessione, non valorizzano la roggia Cardinala né lo storico muro dell'Annunciata "ma li confina in un limbo inaccessibile e chiuso tra due recinzioni".

Deduzione e parere di regolarità tecnica:

Come già espresso per l'osservazione 11, l'osservazione è parzialmente accoglibile limitatamente alla puntuale definizione in sede esecutiva della sistemazione dell'area pubblica e delle opere di valorizzazione del muro storico.

In base alla deduzione ed al parere sopra esposti l'osservazione è parzialmente accoglibile: con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano

DELIBERA

di accogliere parzialmente l'osservazione 22, presentata da Bernardini Edda, il 16.04.2012, prot. gen. 15305.

Osservazione 23, presentata da Rossini Daria, il 16.04.2012, prot. gen. 15308:

La richiedente chiede di rivedere il piano in quanto, gli elementi che hanno consentito l'incremento volumetrico, non si configurano di vantaggio ed interesse per la collettività, ad eccezione della modesta quota di edilizia sociale.

Deduzione e parere di regolarità tecnica:

L'osservazione non è accoglibile in quanto la proposta di piano affronta i vari punti fissati nel P.G.T. per la concessione dell'incremento volumetrico.

In base alla deduzione ed al parere sopra esposti l'osservazione non è accoglibile: con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano

DELIBERA

di non accogliere l'osservazione 23, presentata da Rossini Daria, il 16.04.2012, prot. gen. 15308.

Osservazione 24, presentata da Marmondi Daniele, il 16.04.2012, prot. gen. 15309:

Il richiedente chiede di rivedere il piano in quanto, uno dei progettisti, riveste la carica di consigliere comunale, cosa che, a suo avviso, può generare un conflitto di interessi.

Deduzione e parere di regolarità tecnica:

L'osservazione non è attinente ai contenuti tecnici del piano. In merito a quanto osservato si rileva che non trovano applicazione né l'art. 78, comma 2, del D.Lgsvo 267/2000 né l'art. 28bis delle "Norme di deontologia professionale, approvate con deliberazione del 20.12.2006 C.N.A.P.P.C.

In base alla deduzione ed al parere sopra esposti l'osservazione non è accoglibile:

con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano

DELIBERA

di **non accogliere** l'osservazione 24, presentata da **Marmondi Daniele**, il 16.04.2012, prot. gen. 15309.

Osservazione 25, presentata da Caimi Sabrina, il 16.04.2012, prot. gen. 15310:

La richiedente chiede di rivedere la proposta in ragione del congestionamento del traffico cittadino generato dall'insediamento di ulteriori 150 nuclei famigliari.

Deduzione e parere di regolarità tecnica:

L'osservazione è parzialmente accoglibile, secondo le motivazioni già espresse per l'osservazione 3.

Il Piano Generale del Traffico Urbano (P.G.T.U.), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 103 del 15.12.2011, è stato progettato in coerenza con le previsioni di sviluppo e dei nuovi insediamenti contenuti nel P.G.T. approvato nel 2010, considerando anche i relativi flussi di traffico.

In fase di progettazione esecutiva degli edifici, potranno essere puntualmente individuati e progettati gli accessi veicolari all'insediamento in modo da agevolare l'accesso e l'uscita all'area al fine di non ostacolare i flussi di traffico già presenti su viale Papa Paolo VI.

In base alla deduzione e al parere sopra esposti l'osservazione è parzialmente accoglibile: con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano

DELIBERA

di accogliere parzialmente l'osservazione 25, presentata da Caimi Sabrina, il 16.04.2012, prot. gen. 15310.

Osservazione 26, presentata da Gilberto Costa in qualità di <u>Presidente della sezione "Naviglio Grande" di Italia Nostra</u>, il16.04.2012, prot. gen.15312:

Il richiedente propone:

- 1. Di avviare uno studio sul valore storico e paesistico di tutto il comparto inedificato compreso tra il complesso dell'Annunciata, la ferrovia ed il Naviglio Grande;
- 2. Sospendere l'iter del progetto;
- 3. Aprire una consultazione con le associazioni abbiatensi, i proprietari dell'area e con tutti i soggetti interessati al futuro di questa importante e vasta porzione di territorio, per individuare eventuali alternative.

Deduzione e parere di regolarità tecnica:

L'osservazione non è accoglibile, in quanto:

- L'Amministrazione ha promosso uno studio relativo all'intera A.T.S. 2 assentito dalla Giunta con deliberazione n. 172 del 05.10.2011;
- Il periodo di deposito del piano e il termine di presentazione delle osservazioni, è fissato dalla legge ed è finalizzato a consentire la partecipazione di cittadini e associazioni nel procedimento di approvazione del piano attuativo.

Pertanto, non si ravvisano elementi per sospendere l'iter procedurale del piano.

In base alla deduzione ed al parere sopra esposti l'osservazione non è accoglibile:

DELIBERA

di non accogliere l'osservazione 26, presentata da Gilberto Costa in qualità di Presidente della sezione "Naviglio Grande" di Italia Nostra, il16.04.2012, prot. gen.15312.

Osservazione 27, presentata da Maggi Tamara, il 16.04.2012, prot. gen. 15313:

La richiedente segnala che sull'area dove si intende costruire, è presente una zona umida; ricordando le varie norme regionali e della comunità europea, invita a rivedere il piano in argomento.

Deduzione e parere di regolarità tecnica:

L'osservazione non è accoglibile, come già espresso per l'osservazione 4.

Durante le varie fasi del procedimento di valutazione ambientale strategica (V.A.S.) del Documento di Piano del P.G.T., è stata dedicata particolare attenzione all'area a nord di viale Papa Paolo VI. Il parere espresso dal Parco del Ticino e recepito negli elaborati del P.G.T., prevede la delocalizzazione della cosiddetta area umida (presente a nord di viale Papa Paolo VI) in un'area a est di viale Giotto dove poter ricreare le condizioni per la nidificazione di alcune specie che si sono insediate nell'area umida generatasi dallo spagliamento incontrollato delle acque della roggia Cardinala.

Durante il processo di Agenda 21 è stata posta attenzione anche all'area umida che, dai partecipanti al tavolo di lavoro, è stata riconosciuta a sud di viale Papa Paolo VI, in posizione pressoché speculare di quella a nord del viale, individuando anche progetti specifici. L'area interessata dal piano in approvazione è esterna all'area individuata lungo il margine sud di viale Papa Paolo VI. L'osservazione risulta non attinente.

In base alla deduzione e al parere sopra esposti l'osservazione non è accoglibile:

con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano

DELIBERA

di **non accogliere** l'osservazione 27, presentata da **Maggi Tamara**, il 16.04.2012, prot. gen. 15313.

Osservazione 28, presentata da Cottone Anna Maria, il 16.04.2012, prot. gen. 15314:

La richiedente chiede di riesaminare il piano in quanto:

- 1. Non tiene conto del parere della Commissione per il Paesaggio;
- 2. La documentazione progettuale è inadeguata ad illustrare l'intervento;
- 3. La rappresentazione degli alberi e dell'altezza degli edifici del convento si rivela incongruente.

Deduzione e parere di regolarità tecnica:

L'osservazione non è accoglibile, come già espresso nell'osservazione 10.

In merito a quanto sintetizzato al punto 1 si ritiene utile precisare che il parere della Commissione per il Paesaggio non proponeva di abbassare l'altezza degli edifici ma bensì suggeriva "di limitare l'altezza degli edifici, laddove possibile, eliminando piani non abitativi fuori terra o mantenendo la quota di campagna esistente".

In merito al punto 2, si rileva che il parere della Commissione per il Paesaggio non è obbligatorio ma facoltativo e consultivo nella fase di definizione dei piani urbanistici, come peraltro espresso dalle norme del P.P.R. che al comma 10 dell'art. 34 recita "... l'amministrazione competente può ... acquisire preliminarmente il parere consultivo della Commissione per il Paesaggio, ove esistente".

In merito a quanto sintetizzato al punto 3, si ritiene utile precisare che la documentazione progettuale a corredo dei piani urbanistici non deve obbligatoriamente affrontare alcuni temi specifici della definizione del progetto per l'ottenimento del titolo abilitativo ma deve definire i dati urbanistici (area fondiaria, volume, indici urbanistici) che orienteranno e condizioneranno la progettazione degli edifici.

In base alla deduzione ed al parere sopra esposti l'osservazione non è accoglibile: con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano

DELIBERA

di **non accogliere** l'osservazione 28, presentata da Cottone Anna Maria, il 16.04.2012, prot. gen. 15314.

Osservazione 29, presentata da Agosti Luca, il 16.04.2012, prot. gen. 15315:

Il richiedente chiede di riesaminare il piano in quanto la vicinanza della ferrovia comporterebbe nella stagione estiva l'utilizzo di condizionatori a causa dell'inquinamento acustico generato dalla ferrovia impedirebbe l'apertura delle finestre, scelta contrastante con le finalità dell'edilizia ecosostenibile.

Deduzione e parere di regolarità tecnica:

L'osservazione è parzialmente accoglibile limitatamente alla possibilità di progettare in fase esecutiva idonee soluzioni tecniche per consentire un adeguato clima acustico e confort nei mesi estivi.

In base alla deduzione e parere sopra esposti l'osservazione è parzialmente accoglibile: con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano

DELIBERA

di accogliere parzialmente l'osservazione 29 presentata da Agosti Luca, il 16.04.2012, prot. gen. 15315.

Osservazione 30, presentata da Villa Marina, il 16.04.2012, prot. gen. 15316:

La richiedente segnala che sull'area dove si intende costruire, è presente una zona umida; ricordando le varie norme regionali e della comunità europea, invita a rivedere il piano in argomento.

Deduzione e parere di regolarità tecnica:

L'osservazione non è accoglibile, come già espresso per l'osservazione 4.

Durante le varie fasi del procedimento di valutazione ambientale strategica (V.A.S.) del Documento di Piano del P.G.T., è stata dedicata particolare attenzione all'area a nord di viale Papa Paolo VI. Il parere espresso dal Parco del Ticino e recepito negli elaborati del P.G.T., prevede la delocalizzazione della cosiddetta area umida (presente a nord di viale Papa Paolo VI) in un'area a est di viale Giotto dove poter ricreare le condizioni per la nidificazione di alcune specie che si sono insediate nell'area umida generatasi dallo spagliamento incontrollato delle acque della roggia Cardinala.

Durante il processo di Agenda 21 è stata posta attenzione anche all'area umida che, dai partecipanti al tavolo di lavoro, è stata riconosciuta a sud di viale Papa Paolo VI, in posizione pressoché speculare di quella a nord del viale, individuando anche progetti specifici. L'area interessata dal piano in approvazione è esterna all'area individuata lungo il margine sud di viale Papa Paolo VI. L'osservazione risulta non attinente.

In base alla deduzione e al parere sopra esposti l'osservazione non è accoglibile:

con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano

DELIBERA

di non accogliere l'osservazione 30, presentata da Villa Marina, il 16.04.2012, prot. gen. 15316.

Osservazione 31, presentata da Caruti Filippo, il 16.04.2012, prot. gen. 15317:

Il richiedente, auspicando che in un prossimo futuro venga realizzato il raddoppio della ferrovia, chiede di rivedere la distanza degli edifici dalla stessa in quanto, la distanza di 30 mt rappresentata nelle tavole, potrebbe pregiudicare la realizzazione del raddoppio.

Deduzione e parere di regolarità tecnica:

L'osservazione non è accoglibile.

Come motivato relativamente all'osservazione 1, l'art. 49 del D.P.R. 753 del 1980 indica in 30 mt la fascia di rispetto per la realizzazione di nuovi edifici lungo il tracciato della ferrovia. Il progetto preliminare per il raddoppio della Milano-Mortara esaminato in linea tecnica dal Cipe nella seduta del 29.03.2006, conferma, per il tratto di Abbiategrasso, il dimensionamento di 30 mt della fascia di rispetto. Diverse sono le richieste di modifica al progetto proposte dai vari enti e soggetti coinvolti; al momento non è possibile individuare una fascia di rispetto di dimensioni diverse da quelle fissate dalla legge. E' opportuno rilevare che in fase di rilascio del titolo abilitativo per la realizzazione degli edifici, dovrà essere acquisito il parere di compatibilità in caso di eventuale interferenza con la fascia di rispetto di cuì al D.P.R. 753/1980 in ragione anche dei progetti di raddoppio ferroviario all'epoca vigenti.

In base alla deduzione e al parere sopra esposti l'osservazione non è accoglibile:

con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano

DELIBERA

di **non accogliere** l'osservazione 31, presentata da **Caruti Filippo**, il 16.04.2012, prot. gen. 15317.

Osservazione 32, presentata da Leone Laura, il 16.04.2012, prot. gen. 15319:

La richiedente segnala che sull'area dove si intende costruire, è presente una zona umida; ricordando le varie norme regionali e della comunità europea, invita a rivedere il piano in argomento.

Deduzione e parere di regolarità tecnica:

L'osservazione non è accoglibile, come già espresso per l'osservazione 4.

Durante le varie fasi del procedimento di valutazione ambientale strategica (V.A.S.) del Documento di Piano del P.G.T., è stata dedicata particolare attenzione all'area a nord di viale Papa Paolo VI. Il parere espresso dal Parco del Ticino e recepito negli elaborati del P.G.T., prevede la delocalizzazione della cosiddetta area umida (presente a nord di viale Papa Paolo VI) in un'area a est di viale Giotto dove poter ricreare le condizioni per la nidificazione di alcune specie che si sono insediate nell'area umida generatasi dallo spagliamento incontrollato delle acque della roggia Cardinala.

Durante il processo di Agenda 21 è stata posta attenzione anche all'area umida che, dai partecipanti al tavolo di lavoro, è stata riconosciuta a sud di viale Papa Paolo VI, in posizione pressoché speculare di quella a nord del viale, individuando anche progetti specifici. L'area interessata dal piano in approvazione è esterna all'area individuata lungo il margine sud di viale Papa Paolo VI. L'osservazione risulta non attinente.

In base alla deduzione e al parere sopra esposti l'osservazione non è accoglibile:

con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano

DELIBERA

di non accogliere l'osservazione 32, presentata da Leone Laura, il 16.04.2012, prot. gen. 15319.

Osservazione 33, presentata da Bona Francesco, il 16.04.2012, prot. gen. 15322:

Il richiedente, auspicando che in un prossimo futuro venga realizzato il raddoppio della ferrovia, chiede di rivedere la distanza degli edifici dalla stessa in quanto, la distanza di 30 mt rappresentata nelle tavole, potrebbe pregiudicare la realizzazione del raddoppio.

Deduzione e parere di regolarità tecnica:

L'osservazione non è accoglibile.

Come motivato relativamente all'osservazione 1, l'art. 49 del D.P.R. 753 del 1980 indica in 30 mt la fascia di rispetto per la realizzazione di nuovi edifici lungo il tracciato della ferrovia. Il progetto preliminare per il raddoppio della Milano-Mortara esaminato in linea tecnica dal Cipe nella seduta del 29.03.2006, conferma, per il tratto di Abbiategrasso, il dimensionamento di 30 mt della fascia di rispetto. Diverse sono le richieste di modifica al progetto proposte dai vari enti e soggetti coinvolti; al momento non è possibile individuare una fascia di rispetto di dimensioni diverse da quelle fissate dalla legge. E' opportuno rilevare che in fase di rilascio del titolo abilitativo per la realizzazione degli edifici, dovrà essere acquisito il parere di compatibilità in caso di eventuale interferenza con la fascia di rispetto di cui al D.P.R. 753/1980 in ragione anche dei progetti di raddoppio ferroviario all'epoca vigenti.

In base alla deduzione e al parere sopra esposti l'osservazione non è accoglibile:

con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano

DELIBERA

di **non accogliere** l'osservazione 33, presentata da **Bona Francesco**, il 16.04.2012, prot. gen. 15322.

Osservazione 34, presentata da Maggi Cinzia, il 16.04.2012, prot. gen. 15324:

La richiedente, auspicando che in un prossimo futuro venga realizzato il raddoppio della ferrovia, chiede di rivedere la distanza degli edifici dalla stessa in quanto, la distanza di 30 mt rappresentata nelle tavole, potrebbe pregiudicare la realizzazione del raddoppio.

Deduzione e parere di regolarità tecnica:

L'osservazione non è accoglibile.

Come motivato relativamente all'osservazione 1, l'art. 49 del D.P.R. 753 del 1980 indica in 30 mt la fascia di rispetto per la realizzazione di nuovi edifici lungo il tracciato della ferrovia. Il progetto preliminare per il raddoppio della Milano-Mortara esaminato in linea tecnica dal Cipe nella seduta del 29.03.2006, conferma, per il tratto di Abbiategrasso, il dimensionamento di 30 mt della fascia di rispetto. Diverse sono le richieste di modifica al progetto proposte dai vari enti e soggetti coinvolti; al momento non è possibile individuare una fascia di rispetto di dimensioni diverse da quelle fissate dalla legge. E' opportuno rilevare che in fase di rilascio del titolo abilitativo per la realizzazione degli edifici, dovrà essere acquisito il parere di compatibilità in caso di eventuale interferenza con la fascia di rispetto di cui al D.P.R. 753/1980 in ragione anche dei progetti di raddoppio ferroviario all'epoca vigenti.

In base alla deduzione e al parere sopra esposti l'osservazione non è accoglibile:

DELIBERA

di non accogliere l'osservazione 34, presentata da Maggi Cinzia, il 16.04.2012, prot. gen. 15324.

Osservazione 35, presentata da Argenzio Daniel, il 16.04.2012, prot. gen. 15326:

Il richiedente chiede di rivedere il piano in quanto:

- 1. Gli edifici verranno realizzati in prossimità di 3 impianti di distribuzione dei carburanti; rileva che diversi studi dimostrano che la concentrazione di benzene e n-esano nelle abitazioni nel raggio di mt. 100 dagli impianti di distribuzione carburanti è elevata e che alcuni comuni non hanno rinnovato le licenze degli impianti che si trovano in prossimità delle abitazioni;
- 2. La distanza dell'edificio 4 è inferiore a 30 mt in quanto non è rilevata dal bordo esterno del serbatojo.

Deduzione e parere di regolarità tecnica:

L'osservazione è parzialmente accoglibile, come già espresso per l'osservazione 12.

Quanto sintetizzato al punto 1 non è accoglibile, come già espresso per il punto 3 dell'osservazione 6 in quanto, la progettazione dell'assetto plani volumetrico, è stata definita nel rispetto delle norme in merito alle distanze dagli impianti di distribuzione dei carburanti. Negli anni scorsi non sono state rinnovate le licenze di alcuni impianti di distribuzione dei carburanti in ragione delle caratteristiche tecniche degli impianti o della loro ubicazione; a seguito della chiusura è stata chiesta la bonifica ed il ripristino dell'area. Gli impianti di viale Papa Paolo VI non erano nelle condizioni per essere interessati da provvedimenti di chiusura degli esercizi.

Quanto sintetizzato al punto 2 è accoglibile nel merito, come espresso al punto 2 dell'osservazione 8; il definitivo posizionamento degli edifici rispetto ai distributori di carburante, verrà definito nella fase di progettazione esecutiva, finalizzata all'ottenimento dei titolo abilitativo.

In base alla deduzione ed al parere sopra esposti l'osservazione è parzialmente accoglibile: con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano

DELIBERA

di accogliere parzialmente l'osservazione 35, presentata da Argenzio Daniel, il 16.04.2012, prot. gen. 15326.

Osservazione 36, presentata da Ferrario Jacopo Felice, il 16.04.2012, prot. gen. 15328:

Il richiedente chiede di riesaminare il piano in quanto:

- 1. La documentazione progettuale è inadeguata ad illustrare l'intervento;
- 2. La rappresentazione degli alberi e dell'altezza degli edifici del convento si rivela incongruente.

Deduzione e parere di regolarità tecnica:

L'osservazione non è accoglibile, come già espresso nell'osservazione 10.

In merito a quanto sintetizzato al punto 1 si ritiene utile precisare che il parere della Commissione per il Paesaggio non proponeva di abbassare l'altezza degli edifici ma bensì suggeriva "di limitare l'altezza degli edifici, laddove possibile, eliminando piani non abitativi fuori terra o mantenendo la quota di campagna esistente".

In merito al punto 2, si rileva che il parere della Commissione per il Paesaggio non è obbligatorio ma facoltativo e consultivo nella fase di definizione dei piani urbanistici, come peraltro espresso dalle norme del P.P.R. che al comma 10 dell'art. 34 recita "... l'amministrazione competente può ... acquisire preliminarmente il parere consultivo della Commissione per il Paesaggio, ove esistente".

In merito a quanto sintetizzato al punto 3, si ritiene utile precisare che la documentazione progettuale a corredo dei piani urbanistici non deve obbligatoriamente affrontare alcuni temi specifici della definizione del progetto per l'ottenimento del titolo abilitativo ma deve definire i dati urbanistici (area fondiaria, volume, indici urbanistici) che orienteranno e condizioneranno la progettazione degli edifici.

In base alla deduzione ed al parere sopra esposti l'osservazione non è accoglibile: con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano

DELIBERA

di **non accogliere** l'osservazione 36, presentata da **Ferrario Jacopo Felice**, il 16.04.2012, prot. gen. 15328.

Osservazione 37, presentata da Bardini Alessandro, il 16.04.2012, prot. gen. 15329:

Il richiedente chiede di rivedere la proposta in ragione del congestionamento del traffico cittadino generato dall'insediamento di ulteriori 150 nuclei famigliari.

Deduzione e parere di regolarità tecnica:

L'osservazione è parzialmente accoglibile, secondo le motivazioni già espresse per l'osservazione 3.

Il Piano Generale del Traffico Urbano (P.G.T.U.), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 103 del 15.12.2011, è stato progettato in coerenza con le previsioni di sviluppo e dei nuovi insediamenti contenuti nel P.G.T. approvato nel 2010, considerando anche i relativi flussi di traffico.

In fase di progettazione esecutiva degli edifici, potranno essere puntualmente individuati e progettati gli accessi veicolari all'insediamento in modo da agevolare l'accesso e l'uscita all'area al fine di non ostacolare i flussi di traffico già presenti su viale Papa Paolo VI.

In base alla deduzione e al parere sopra esposti l'osservazione è parzialmente accoglibile: con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano

DELIBERA

di accogliere parzialmente l'osservazione 37, presentata da Bardini Alessandro, il 16.04.2012, prot. gen. 15329.

Osservazione 38, presentata da Fadini Graziella, il 16.04.2012, prot. gen. 15332:

La richiedente chiede di riesaminare il piano in quanto:

- 1. La documentazione progettuale è inadeguata ad illustrare l'intervento;
- 2. La rappresentazione degli alberi e dell'altezza degli edifici del convento si rivela incongruente.

Deduzione e parere di regolarità tecnica:

L'osservazione non è accoglibile, come già espresso nell'osservazione 10.

In merito a quanto sintetizzato al punto 1 si ritiene utile precisare che il parere della Commissione per il Paesaggio non proponeva di abbassare l'altezza degli edifici ma bensì suggeriva "di limitare l'altezza degli edifici, laddove possibile, eliminando piani non abitativi fuori terra o mantenendo la quota di campagna esistente".

In merito al punto 2, si rileva che il parere della Commissione per il Paesaggio non è obbligatorio ma facoltativo e consultivo nella fase di definizione dei piani urbanistici, come peraltro espresso dalle norme del PPR che al comma 10 dell'art. 34 recita "... l'amministrazione competente può ... acquisire preliminarmente il parere consultivo della Commissione per il Paesaggio, ove esistente".

In merito a quanto sintetizzato al punto 3, si ritiene utile precisare che la documentazione progettuale a corredo dei piani urbanistici non deve obbligatoriamente affrontare alcuni temi specifici della definizione del progetto per l'ottenimento del titolo abilitativo ma deve definire i dati urbanistici (area fondiaria, volume, indici urbanistici) che orienteranno e condizioneranno la progettazione degli edifici.

In base alla deduzione ed al parere sopra esposti l'osservazione non è accoglibile: con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano

DELIBERA

di **non accogliere** l'osservazione 38, presentata da **Fadini Graziella**, il 16.04.2012, prot. gen. 15332.

Osservazione 39, presentata da Curino Fabio, il 16.04.2012, prot. gen. 15333:

Il richiedente chiede di riesaminare il piano in quanto:

- 1. La documentazione progettuale è inadeguata ad illustrare l'intervento;
- 2. La rappresentazione degli alberi e dell'altezza degli edifici del convento si rivela incongruente.

Deduzione e parere di regolarità tecnica:

L'osservazione non è accoglibile, come già espresso nell'osservazione 10.

In merito a quanto sintetizzato al punto 1 si ritiene utile precisare che il parere della Commissione per il Paesaggio non proponeva di abbassare l'altezza degli edifici ma bensì suggeriva "di limitare l'altezza degli edifici, laddove possibile, eliminando piani non abitativi fuori terra o mantenendo la quota di campagna esistente".

In merito al punto 2, si rileva che il parere della Commissione per il Paesaggio non è obbligatorio ma facoltativo e consultivo nella fase di definizione dei piani urbanistici, come peraltro espresso dalle norme del P.P.R. che al comma 10 dell'art. 34 recita "... l'amministrazione competente può ... acquisire preliminarmente il parere consultivo della Commissione per il Paesaggio, ove esistente".

In merito a quanto sintetizzato al punto 3, si ritiene utile precisare che la documentazione progettuale a corredo dei piani urbanistici non deve obbligatoriamente affrontare alcuni temi specifici della definizione del progetto per l'ottenimento del titolo abilitativo ma deve definire i dati urbanistici (area fondiaria, volume, indici urbanistici) che orienteranno e condizioneranno la progettazione degli edifici.

In base alla deduzione ed al parere sopra esposti l'osservazione non è accoglibile: con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano

DELIBERA

di non accogliere l'osservazione 39 presentata da Curino Fabio, il 16.04.2012, prot. gen. 15333.

Osservazione 40, presentata da Caccianiga Corinna, il 16.04.2012, prot. gen. 15334: La richiedente segnala che sull'area dove si intende costruire, è presente una zona umida; ricordando le varie norme regionali e della comunità europea, invita a rivedere il piano in argomento.

Deduzione e parere di regolarità tecnica:

L'osservazione non è accoglibile, come già espresso per l'osservazione 4.

Durante le varie fasi del procedimento di valutazione ambientale strategica (V.A.S.) del Documento di Piano del P.G.T., è stata dedicata particolare attenzione all'area a nord di viale Papa Paolo VI. Il parere espresso dal Parco del Ticino e recepito negli elaborati del P.G.T., prevede la

delocalizzazione della cosiddetta area umida (presente a nord di viale Papa Paolo VI) in un'area a est di viale Giotto dove poter ricreare le condizioni per la nidificazione di alcune specie che si sono insediate nell'area umida generatasi dallo spagliamento incontrollato delle acque della roggia Cardinala.

Durante il processo di Agenda 21 è stata posta attenzione anche all'area umida che, dai partecipanti al tavolo di lavoro, è stata riconosciuta a sud di viale Papa Paolo VI, in posizione pressoché speculare di quella a nord del viale, individuando anche progetti specifici. L'area interessata dal piano in approvazione è esterna all'area individuata lungo il margine sud di viale Papa Paolo VI. L'osservazione risulta non attinente.

In base alla deduzione e al parere sopra esposti l'osservazione non è accoglibile: con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano

DELIBERA

di **non accogliere** l'osservazione 40, presentata da Caccianiga Corinna, il 16.04.2012, prot. gen. 15334.

Osservazione 41, presentata da Pallagrosi Grazia, il 16.04.2012, prot. gen. 15336:

La richiedente, auspicando che in un prossimo futuro venga realizzato il raddoppio della ferrovia, chiede di rivedere la distanza degli edifici dalla stessa in quanto, la distanza di 30 mt rappresentata nelle tavole, potrebbe pregiudicare la realizzazione del raddoppio.

Deduzione e parere di regolarità tecnica:

L'osservazione non è accoglibile.

Come motivato relativamente all'osservazione 1, l'art. 49 del D.P.R. 753 del 1980 indica in 30 mt la fascia di rispetto per la realizzazione di nuovi edifici lungo il tracciato della ferrovia. Il progetto preliminare per il raddoppio della Milano-Mortara esaminato in linea tecnica dal Cipe nella seduta del 29.03.2006, conferma, per il tratto di Abbiategrasso, il dimensionamento di 30 mt della fascia di rispetto. Diverse sono le richieste di modifica al progetto proposte dai vari enti e soggetti coinvolti; al momento non è possibile individuare una fascia di rispetto di dimensioni diverse da quelle fissate dalla legge. E' opportuno rilevare che in fase di rilascio del titolo abilitativo per la realizzazione degli edifici, dovrà essere acquisito il parere di compatibilità in caso di eventuale interferenza con la fascia di rispetto di cui al D.P.R. 753/1980 in ragione anche dei progetti di raddoppio ferroviario all'epoca vigenti.

In base alla deduzione e al parere sopra esposti l'osservazione non è accoglibile: con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano

DELIBERA

di **non accogliere** l'osservazione 41, presentata da **Pallagrosi Grazia**, il 16.04.2012, prot. gen. 15336.

Osservazione 42, presentata da Peregrini Linda, il 16.04.2012, prot. gen. 15338:

La richiedente rilevando che sono innumerevoli le case sfitte in città chiede di rivedere il piano in quanto la conclamata crisi del mercato immobiliare rischia di lasciare alla città palazzoni destinati a degradarsi, "ammesso che vengano ultimati e non rimangano dei semplici telai come già accade di vedere lungo via Dante".

Deduzione e parere di regolarità tecnica:

L'osservazione non è attinente nè accoglibile, come già espresso per l'osservazione 9 al punto 3; gli argomenti rilevati riguardano aspetti di strategia immobiliare che esulano dai contenuti del piano.

In base alla deduzione ed al parere sopra esposti l'osservazione non è accoglibile: con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano

DELIBERA

di **non accogliere** l'osservazione 42, presentata da **Peregrini Linda**, il 16.04.2012, prot. gen. 15338.

Osservazione 43, presentata da Fedeli Olga, il 16.04.2012, prot. gen. 15340:

La richiedente chiede di riesaminare il piano in quanto:

- 1. La documentazione progettuale è inadeguata ad illustrare l'intervento;
- 2. La rappresentazione degli alberi e dell'altezza degli edifici del convento si rivela incongruente.

Deduzione e parere di regolarità tecnica:

L'osservazione non è accoglibile, come già espresso nell'osservazione 10.

In merito a quanto sintetizzato al punto 1 si ritiene utile precisare che il parere della Commissione per il Paesaggio non proponeva di abbassare l'altezza degli edifici ma bensì suggeriva "di limitare l'altezza degli edifici, laddove possibile, eliminando piani non abitativi fuori terra o mantenendo la quota di campagna esistente".

In merito al punto 2, si rileva che il parere della Commissione per il Paesaggio non è obbligatorio ma facoltativo e consultivo nella fase di definizione dei piani urbanistici, come peraltro espresso dalle norme del P.P.R. che al comma 10 dell'art. 34 recita "... l'amministrazione competente può ... acquisire preliminarmente il parere consultivo della Commissione per il Paesaggio, ove esistente".

In merito a quanto sintetizzato al punto 3, si ritiene utile precisare che la documentazione progettuale a corredo dei piani urbanistici non deve obbligatoriamente affrontare alcuni temi specifici della definizione del progetto per l'ottenimento del titolo abilitativo ma deve definire i dati urbanistici (area fondiaria, volume, indici urbanistici) che orienteranno e condizioneranno la progettazione degli edifici.

In base alla deduzione ed al parere sopra esposti l'osservazione non è accoglibile: con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano

DELIBERA

di non accogliere l'osservazione 43, presentata da Fedeli Olga, il 16.04.2012, prot. gen. 15340.

Osservazione 44, presentata da Moleta Pietro, il 16.04.2012, prot. gen. 15341:

Il richiedente rilevando che sono innumerevoli le case sfitte in città chiede di rivedere il piano in quanto la conclamata crisi del mercato immobiliare rischia di lasciare alla città palazzoni destinati a degradarsi, "ammesso che vengano ultimati e non rimangano dei semplici telai come già accade di vedere lungo via Dante".

Deduzione e parere di regolarità tecnica:

L'osservazione non è attinente nè accoglibile, come già espresso per l'osservazione 9 al punto 3; gli argomenti rilevati riguardano aspetti di strategia immobiliare che esulano dai contenuti del piano.

In base alla deduzione ed al parere sopra esposti l'osservazione non è accoglibile: con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano

DELIBERA

di non accogliere l'osservazione 44, presentata da Moleta Pietro, il 16.04.2012, prot. gen. 15341.

Osservazione 45, presentata da Inverni Roberta, il 16.04.2012, prot. gen. 15344:

La richiedente chiede di riesaminare il piano in quanto:

- 1. Non tiene conto del parere della Commissione per il Paesaggio;
- 2. La documentazione progettuale è inadeguata ad illustrare l'intervento;
- 3. La rappresentazione degli alberi e dell'altezza degli edifici del convento si rivela incongruente.

Deduzione e parere di regolarità tecnica:

L'osservazione non è accoglibile, come già espresso nell'osservazione 10.

In merito a quanto sintetizzato al punto 1 si ritiene utile precisare che il parere della Commissione per il Paesaggio non proponeva di abbassare l'altezza degli edifici ma bensì suggeriva "di limitare l'altezza degli edifici, laddove possibile, eliminando piani non abitativi fuori terra o mantenendo la quota di campagna esistente".

In merito al punto 2, si rileva che il parere della Commissione per il Paesaggio non è obbligatorio ma facoltativo e consultivo nella fase di definizione dei piani urbanistici, come peraltro espresso dalle norme del P.P.R. che al comma 10 dell'art. 34 recita "... l'amministrazione competente può ... acquisire preliminarmente il parere consultivo della Commissione per il Paesaggio, ove esistente".

In merito a quanto sintetizzato al punto 3, si ritiene utile precisare che la documentazione progettuale a corredo dei piani urbanistici non deve obbligatoriamente affrontare alcuni temi specifici della definizione del progetto per l'ottenimento del titolo abilitativo ma deve definire i dati urbanistici (area fondiaria, volume, indici urbanistici) che orienteranno e condizioneranno la progettazione degli edifici.

In base alla deduzione ed al parere sopra esposti l'osservazione non è accoglibile: con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano

DELIBERA

di **non accogliere** l'osservazione 45, presentata da **Inverni Roberta**, il 16.04.2012, prot. gen. 15344.

Osservazione 46, presentata da Castillo Valeria, il 16.04.2012, prot. gen. 15346:

La richiedente segnala che sull'area dove si intende costruire, è presente una zona umida; ricordando le varie norme regionali e della comunità europea, invita a rivedere il piano in argomento.

Deduzione e parere di regolarità tecnica:

L'osservazione non è accoglibile, come già espresso per l'osservazione 4.

Durante le varie fasi del procedimento di valutazione ambientale strategica (V.A.S.) del Documento di Piano del P.G.T., è stata dedicata particolare attenzione all'area a nord di viale Papa Paolo VI. Il parere espresso dal Parco del Ticino e recepito negli elaborati del P.G.T., prevede la delocalizzazione della cosiddetta area umida (presente a nord di viale Papa Paolo VI) in un'area a est di viale Giotto dove poter ricreare le condizioni per la nidificazione di alcune specie che si sono insediate nell'area umida generatasi dallo spagliamento incontrollato delle acque della roggia Cardinala.

Durante il processo di Agenda 21 è stata posta attenzione anche all'area umida che, dai partecipanti al tavolo di lavoro, è stata riconosciuta a sud di viale Papa Paolo VI, in posizione pressoché speculare di quella a nord del viale, individuando anche progetti specifici. L'area interessata dal piano in approvazione è esterna all'area individuata lungo il margine sud di viale Papa Paolo VI. L'osservazione risulta non attinente.

In base alla deduzione e al parere sopra esposti l'osservazione non è accoglibile:

con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano

DELIBERA

di **non accogliere** 46 l'osservazione, presentata da **Castillo Valeria**, il 16.04.2012, prot. gen. 15346.

Osservazione 47, presentata da Berlinzani Francesca, il 16.04.2012, prot. gen. 15347:

La richiedente rilevando che l'area interessata dal piano ha un elevato impatto storico chiede di rivedere il piano in quanto la conformazione dell'area fondiaria e dell'area in cessione non valorizzano la roggia Cardinala né lo storico muro dell'Annunciata "ma li confina in un limbo inaccessibile e chiuso tra due recinzioni".

Deduzione e parere di regolarità tecnica:

Come già espresso per l'osservazione 11, l'osservazione è parzialmente accoglibile limitatamente alla puntuale definizione in sede esecutiva della sistemazione dell'area pubblica e delle opere di valorizzazione del muro storico.

In base alla deduzione ed al parere sopra esposti l'osservazione è parzialmente accoglibile: con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano

DELIBERA

di accogliere parzialmente l'osservazione 47, presentata da Berlinzani Francesca, il 16.04.2012, prot. gen. 15347.

Osservazione 48, presentata da Piccone Alessandro, il 16.04.2012, prot. gen. 15349:

Il richiedente chiede di rivedere il piano in quanto l'immissione di nuove abitazioni in un mercato immobiliare in crisi "avrà come unica conseguenza di abbassare il valore commerciale del parco abitativo esistente" producendo un deprezzamento economico in caso di vendita.

Deduzione e parere di regolarità tecnica:

L'osservazione non è attinente nè accoglibile, come già espresso per l'osservazione 9 al punto 3; gli argomenti rilevati riguardano aspetti di strategia immobiliare che esulano dai contenuti del piano.

In base alla deduzione ed al parere sopra esposti l'osservazione non è accoglibile: con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano

DELIBERA

di **non accogliere** l'osservazione 48, presentata da **Piccone Alessandro**, il 16.04.2012, prot. gen. 15349.

Osservazione 49, presentata da Cesa Ilaria, il 16.04.2012, prot. gen. 15358:

La richiedente rilevando che sono innumerevoli le case sfitte in città chiede di rivedere il piano in quanto la conclamata crisi del mercato immobiliare rischia di lasciare alla città palazzoni destinati a degradarsi, "ammesso che vengano ultimati e non rimangano dei semplici telai come già accade di vedere lungo via Dante".

Deduzione e parere di regolarità tecnica:

L'osservazione non è attinente nè accoglibile, come già espresso per l'osservazione 9 al punto 3; gli argomenti rilevati riguardano aspetti di strategia immobiliare che esulano dai contenuti del piano.

In base alla deduzione ed al parere sopra esposti l'osservazione non è accoglibile:

con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano

DELIBERA

di non accogliere l'osservazione 49, presentata da Cesa Ilaria, il 16.04.2012, prot. gen. 15358.

Osservazione 50, presentata da Colombo Massimo, il 16.04.2012, prot. gen. 15369:

Il richiedente segnala che sull'area dove si intende costruire, è presente una zona umida; ricordando le varie norme regionali e della comunità europea, invita a rivedere il piano in argomento.

Deduzione e parere di regolarità tecnica:

L'osservazione non è accoglibile, come già espresso per l'osservazione 4.

Durante le varie fasi del procedimento di valutazione ambientale strategica (V.A.S.) del Documento di Piano del P.G.T., è stata dedicata particolare attenzione all'area a nord di viale Papa Paolo VI. Il parere espresso dal Parco del Ticino e recepito negli elaborati del P.G.T., prevede la delocalizzazione della cosiddetta area umida (presente a nord di viale Papa Paolo VI) in un'area a est di viale Giotto dove poter ricreare le condizioni per la nidificazione di alcune specie che si sono insediate nell'area umida generatasi dallo spagliamento incontrollato delle acque della roggia Cardinala.

Durante il processo di Agenda 21 è stata posta attenzione anche all'area umida che, dai partecipanti al tavolo di lavoro, è stata riconosciuta a sud di viale Papa Paolo VI, in posizione pressoché speculare di quella a nord del viale, individuando anche progetti specifici. L'area interessata dal piano in approvazione è esterna all'area individuata lungo il margine sud di viale Papa Paolo VI. L'osservazione risulta non attinente.

In base alla deduzione e al parere sopra esposti l'osservazione non è accoglibile: con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano

DELIBERA

di **non accogliere** l'osservazione 50, presentata da Colombo Massimo, il 16.04.2012, prot. gen. 15369.

Osservazione 51, presentata da Sonseri Marco, il 16.04.2012, prot. gen. 15371:

La richiedente rilevando che l'area interessata dal piano ha un elevato impatto storico chiede di rivedere il piano in quanto la conformazione dell'area fondiaria e dell'area in cessione non valorizzano la roggia Cardinala né lo storico muro dell'Annunciata "ma li confina in un limbo inaccessibile e chiuso tra due recinzioni".

Deduzione e parere di regolarità tecnica:

Come già espresso per l'osservazione 11, l'osservazione è parzialmente accoglibile limitatamente alla puntuale definizione in sede esecutiva della sistemazione dell'area pubblica e delle opere di valorizzazione del muro storico.

In base alla deduzione ed al parere sopra esposti l'osservazione è parzialmente accoglibile: resi per alzata di mano

DELIBERA

di accogliere parzialmente l'osservazione 51, presentata da Sonseri Marco, il 16.04.2012, prot. gen. 15371:

Osservazione 52, presentata da Caravello Maria Teresa, il 16.04.2012, prot. gen. 15374:

La richiedente rilevando che l'area interessata dal piano ha un elevato impatto storico chiede di rivedere il piano in quanto la conformazione dell'area fondiaria e dell'area in cessione non valorizzano la roggia Cardinala né lo storico muro dell'Annunciata "ma li confina in un limbo inaccessibile e chiuso tra due recinzioni".

Deduzione e parere di regolarità tecnica:

Come già espresso per l'osservazione 11, l'osservazione è parzialmente accoglibile limitatamente alla puntuale definizione in sede esecutiva della sistemazione dell'area pubblica e delle opere di valorizzazione del muro storico.

In base alla deduzione ed al parere sopra esposti l'osservazione è parzialmente accoglibile: con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano

DELIBERA

di accogliere parzialmente l'osservazione 52, presentata da Caravello Maria Teresa, il 16.04.2012, prot. gen. 15374.

Osservazione 53, presentata da Mainardi Giuseppe, il 16.04.2012, prot. gen. 15378:

Il richiedente, auspicando che in un prossimo futuro venga realizzato il raddoppio della ferrovia, chiede di rivedere la distanza degli edifici dalla stessa in quanto, la distanza di 30 mt rappresentata nelle tavole, potrebbe pregiudicare la realizzazione del raddoppio.

Deduzione e parere di regolarità tecnica:

L'osservazione non è accoglibile.

Come motivato relativamente all'osservazione 1, l'art. 49 del D.P.R. 753 del 1980 indica in 30 mt la fascia di rispetto per la realizzazione di nuovi edifici lungo il tracciato della ferrovia. Il progetto preliminare per il raddoppio della Milano-Mortara esaminato in linea tecnica dal Cipe nella seduta del 29.03.2006, conferma, per il tratto di Abbiategrasso, il dimensionamento di 30 mt della fascia di rispetto. Diverse sono le richieste di modifica al progetto proposte dai vari enti e soggetti coinvolti; al momento non è possibile individuare una fascia di rispetto di dimensioni diverse da quelle fissate dalla legge. E' opportuno rilevare che in fase di rilascio del titolo abilitativo per la realizzazione degli edifici, dovrà essere acquisito il parere di compatibilità in caso di eventuale interferenza con la fascia di rispetto di cui al D.P.R. 753/1980 in ragione anche dei progetti di raddoppio ferroviario all'epoca vigenti.

In base alla deduzione e al parere sopra esposti l'osservazione non è accoglibile: con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano

DELIBERA

di **non accogliere** l'osservazione 53, presentata da **Mainardi Giuseppe**, il 16.04.2012, prot. gen. 15378.

Osservazione 54, presentata da Rabbi Olivia, il 16.04.2012, prot. gen. 15379:

La richiedente segnala che sull'area dove si intende costruire, è presente una zona umida; ricordando le varie norme regionali e della comunità europea, invita a rivedere il piano in argomento.

Deduzione e parere di regolarità tecnica:

L'osservazione non è accoglibile, come già espresso per l'osservazione 4.

Durante le varie fasi del procedimento di valutazione ambientale strategica (V.A.S.) del Documento di Piano del P.G.T., è stata dedicata particolare attenzione all'area a nord di viale Papa

Paolo VI. Il parere espresso dal Parco del Ticino e recepito negli elaborati del P.G.T., prevede la delocalizzazione della cosiddetta area umida (presente a nord di viale Papa Paolo VI) in un'area a est di viale Giotto dove poter ricreare le condizioni per la nidificazione di alcune specie che si sono insediate nell'area umida generatasi dallo spagliamento incontrollato delle acque della roggia Cardinala.

Durante il processo di Agenda 21 è stata posta attenzione anche all'area umida che, dai partecipanti al tavolo di lavoro, è stata riconosciuta a sud di viale Papa Paolo VI, in posizione pressoché speculare di quella a nord del viale, individuando anche progetti specifici. L'area interessata dal piano in approvazione è esterna all'area individuata lungo il margine sud di viale Papa Paolo VI. L'osservazione risulta non attinente.

In base alla deduzione e al parere sopra esposti l'osservazione non è accoglibile: con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano

DELIBERA

di non accogliere l'osservazione 54, presentata da Rabbi Olivia, il 16.04.2012, prot. gen. 15379.

Osservazione 55, presentata da Oldani Carlo, il 16.04.2012, prot. gen. 15384:

Il richiedente chiede di riesaminare il piano in quanto la vicinanza della ferrovia comporterebbe nella stagione estiva l'utilizzo di condizionatori a causa dell'inquinamento acustico generato dalla ferrovia impedirebbe l'apertura delle finestre, scelta contrastante con le finalità dell'edilizia ecosostenibile.

Deduzione e parere di regolarità tecnica:

L'osservazione è parzialmente accoglibile si rinvia alle motivazioni espresse nel parere dell'osservazione 28.

In base alla deduzione e parere sopra esposti l'osservazione è parzialmente accoglibile: con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano

DELIBERA

di accogliere parzialmente l'osservazione 55, presentata da Oldani Carlo, il 16.04.2012, prot. gen. 15384.

Osservazione 56, presentata da Dell'Acqua Emy, il 16.04.2012, prot. gen. 15386:

La richiedente chiede di rivedere il piano in quanto gli elementi che hanno consentito l'incremento volumetrico non si configurano di vantaggio ed interesse per la collettività ad eccezione della modesta quota di edilizia sociale.

Deduzione e parere di regolarità tecnica:

Come già espresso per l'osservazione 23, l'osservazione non è accoglibile in quanto la proposta di piano affronta i vari punti fissati nel P.G.T. per la concessione dell'incremento volumetrico.

In base alla deduzione ed al parere sopra esposti l'osservazione non è accoglibile: con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano

DELIBERA

di **non accogliere** l'osservazione 56, presentata da **Dell'Acqua Emy**, il 16.04.2012, prot. gen. 15386.

Osservazione 57, presentata da Secondo Maria Vittoria, il 16.04.2012, prot. gen. 15388:

La richiedente chiede di rivedere il piano in quanto gli elementi che hanno consentito l'incremento volumetrico non si configurano di vantaggio ed interesse per la collettività ad eccezione della modesta quota di edilizia sociale.

Deduzione e parere di regolarità tecnica:

Come già espresso per l'osservazione 23, l'osservazione non è accoglibile in quanto la proposta di piano affronta i vari punti fissati nel P.G.T. per la concessione dell'incremento volumetrico.

In base alla deduzione ed al parere sopra esposti l'osservazione non è accoglibile: con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano

DELIBERA

di **non accogliere** l'osservazione 57, presentata da **Secondo Maria Vittoria**, il 16.04.2012, prot. gen. 15388.

Osservazione 58, presentata da Luca Bergo e altri cittadini, il 16.04.2012, prot. gen. 15391:

I richiedenti chiedono di riconsiderare la proposta di intervento all'interno di un progetto complessivo su tutta l'A.T.S. 2 in ragione del contesto storico, paesaggistico e naturalistico di grande importanza in cui si trova inserita l'area.

Deduzione e parere di regolarità tecnica:

L'osservazione non è accoglibile in quanto come già espresso in merito all'osservazione 2:

- L'art. 21 delle Regole del Piano (elaborato P.R. 00.00 del vigente P.G.T.) al comma 5, prevede la facoltà dei proprietari delle aree di presentare, in qualsiasi momento, una proposta di piano attuativo;
- La Giunta Comunale con deliberazione n. 172 del 05.10.2011 ha assentito lo studio progettuale relativo all'intero ambito strategico A.T.S. 2;
- Il piano è stato studiato in coerenza con le linee strategiche espresse nel P.G.T. e dello studio progettuale.

In base alla deduzione e al parere sopra esposti l'osservazione non è accoglibile: con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano

DELIBERA

di **non accogliere** l'osservazione 58, presentata da Luca Bergo e altri cittadini, il 16.04.2012, prot. gen. 15391.

Osservazione 59, presentata da Buzzi Ivano, il 16.04.2012, prot. gen. 15393:

Il richiedente segnala che sull'area dove si intende costruire, è presente una zona umida; ricordando le varie norme regionali e della comunità europea, invita a rivedere il piano in argomento.

Deduzione e parere di regolarità tecnica:

L'osservazione non è accoglibile, come già espresso per l'osservazione 4.

Durante le varie fasi del procedimento di valutazione ambientale strategica (V.A.S.) del Documento di Piano del P.G.T., è stata dedicata particolare attenzione all'area a nord di viale Papa Paolo VI. Il parere espresso dal Parco del Ticino e recepito negli elaborati del P.G.T., prevede la delocalizzazione della cosiddetta area umida (presente a nord di viale Papa Paolo VI) in un'area a est di viale Giotto dove poter ricreare le condizioni per la nidificazione di alcune specie che si sono insediate nell'area umida generatasi dallo spagliamento incontrollato delle acque della roggia Cardinala.

Durante il processo di Agenda 21 è stata posta attenzione anche all'area umida che, dai partecipanti al tavolo di lavoro, è stata riconosciuta a sud di viale Papa Paolo VI, in posizione pressoché speculare di quella a nord del viale, individuando anche progetti specifici. L'area interessata dal piano in approvazione è esterna all'area individuata lungo il margine sud di viale Papa Paolo VI. L'osservazione risulta non attinente.

In base alla deduzione e al parere sopra esposti l'osservazione non è accoglibile: con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano

DELIBERA

di non accogliere l'osservazione 59, presentata da Buzzi Ivano, il 16.04.2012, prot. gen. 15393.

Osservazione 60, presentata da Barone Giuseppe, il 16.04.2012, prot. gen. 15394:

Il richiedente chiede di rivedere la proposta in ragione del congestionamento del traffico cittadino generato dall'insediamento di ulteriori 150 nuclei famigliari.

Deduzione e parere di regolarità tecnica:

L'osservazione è parzialmente accoglibile, secondo le motivazioni già espresse per l'osservazione 3.

Il Piano Generale del Traffico Urbano (P.G.T.U.), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 103 del 15.12.2011, è stato progettato in coerenza con le previsioni di sviluppo e dei nuovi insediamenti contenuti nel P.G.T. approvato nel 2010, considerando anche i relativi flussi di traffico.

In fase di progettazione esecutiva degli edifici, potranno essere puntualmente individuati e progettati gli accessi veicolari all'insediamento in modo da agevolare l'accesso e l'uscita all'area al fine di non ostacolare i flussi di traffico già presenti su viale Papa Paolo VI.

In base alla deduzione e al parere sopra esposti l'osservazione è parzialmente accoglibile: con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano

DELIBERA

di accogliere parzialmente l'osservazione 60, presentata da Barone Giuseppe, il 16.04.2012, prot. gen. 15394.

Osservazione 61, presentata da Soresi Francesca, il 16.04.2012, prot. gen. 15395:

La richiedente chiede di riesaminare il piano in quanto la vicinanza della ferrovia comporterebbe nella stagione estiva l'utilizzo di condizionatori a causa dell'inquinamento acustico generato dalla ferrovia impedirebbe l'apertura delle finestre, scelta contrastante con le finalità dell'edilizia ecosostenibile.

Deduzione e parere di regolarità tecnica:

Come già espresso per l'osservazione 29, l'osservazione è parzialmente accoglibile limitatamente alla possibilità di progettare in fase esecutiva idonee soluzioni tecniche per consentire un adeguato clima acustico e confort nei mesi estivi.

In base alla deduzione e parere sopra esposti l'osservazione è parzialmente accoglibile: con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano

DELIBERA

di accogliere parzialmente l'osservazione 61, presentata da Soresi Francesca, il 16.04.2012, prot. gen. 15395.

Osservazione 62, presentata da Ferrario Mauro, il 16.04.2012, prot. gen. 15399:

Il richiedente, auspicando che in un prossimo futuro venga realizzato il raddoppio della ferrovia, chiede di rivedere la distanza degli edifici dalla stessa in quanto, la distanza di 30 mt rappresentata nelle tavole, potrebbe pregiudicare la realizzazione del raddoppio.

Deduzione e parere di regolarità tecnica:

L'osservazione non è accoglibile.

Come motivato relativamente all'osservazione 1, l'art. 49 del D.P.R. 753 del 1980 indica in 30 mt la fascia di rispetto per la realizzazione di nuovi edifici lungo il tracciato della ferrovia. Il progetto preliminare per il raddoppio della Milano-Mortara esaminato in linea tecnica dal Cipe nella seduta del 29.03.2006, conferma, per il tratto di Abbiategrasso, il dimensionamento di 30 mt della fascia di rispetto. Diverse sono le richieste di modifica al progetto proposte dai vari enti e soggetti coinvolti; al momento non è possibile individuare una fascia di rispetto di dimensioni diverse da quelle fissate dalla legge. E' opportuno rilevare che in fase di rilascio del titolo abilitativo per la realizzazione degli edifici, dovrà essere acquisito il parere di compatibilità in caso di eventuale interferenza con la fascia di rispetto di cui al D.P.R. 753/1980 in ragione anche dei progetti di raddoppio ferroviario all'epoca vigenti.

In base alla deduzione e al parere sopra esposti l'osservazione non è accoglibile: con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano

DELIBERA

di **non accogliere** l'osservazione 62, presentata da **Ferrario Mauro**, il 16.04.2012, prot. gen. 15399.

Osservazione 63, presentata da Carli Mara Fanny, il 16.04.2012, prot. gen. 15402:

La richiedente chiede di riesaminare il piano in quanto:

- 1. Non tiene conto del parere della Commissione per il Paesaggio;
- 2. La documentazione progettuale è inadeguata ad illustrare l'intervento;
- 3. La rappresentazione degli alberi e dell'altezza degli edifici del convento si rivela incongruente.

Deduzione e parere di regolarità tecnica:

L'osservazione non è accoglibile, come già espresso nell'osservazione 10.

In merito a quanto sintetizzato al punto 1 si ritiene utile precisare che il parere della Commissione per il Paesaggio non proponeva di abbassare l'altezza degli edifici ma bensì suggeriva "di limitare l'altezza degli edifici, laddove possibile, eliminando piani non abitativi fuori terra o mantenendo la quota di campagna esistente".

In merito al punto 2, si rileva che il parere della Commissione per il Paesaggio non è obbligatorio ma facoltativo e consultivo nella fase di definizione dei piani urbanistici, come peraltro espresso dalle norme del P.P.R. che al comma 10 dell'art. 34 recita "... l'amministrazione competente può ... acquisire preliminarmente il parere consultivo della Commissione per il Paesaggio, ove esistente".

In merito a quanto sintetizzato al punto 3, si ritiene utile precisare che la documentazione progettuale a corredo dei piani urbanistici non deve obbligatoriamente affrontare alcuni temi specifici della definizione del progetto per l'ottenimento del titolo abilitativo ma deve definire i dati urbanistici (area fondiaria, volume, indici urbanistici) che orienteranno e condizioneranno la progettazione degli edifici.

In base alla deduzione ed al parere sopra esposti l'osservazione non è accoglibile:

con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano

DELIBERA

di **non accogliere** l'osservazione 63, presentata da Carli Mara Fanny, il 16.04.2012, prot. gen. 15402.

Osservazione 64, presentata da Gay Alessandra, il 16.04.2012, prot. gen. 15403:

La richiedente chiede di rivedere il piano in quanto gli elementi che hanno consentito l'incremento volumetrico non si configurano di vantaggio ed interesse per la collettività ad eccezione della modesta quota di edilizia sociale.

Deduzione e parere di regolarità tecnica:

Come già espresso per l'osservazione 23, l'osservazione non è accoglibile in quanto la proposta di piano affronta i vari punti fissati nel P.G.T. per la concessione dell'incremento volumetrico.

In base alla deduzione ed al parere sopra esposti l'osservazione non è accoglibile:

con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano

DELIBERA

di **non accogliere** l'osservazione 64, presentata da **Gay Alessandra**, il 16.04.2012, prot. gen. 15403.

Osservazione 65, presentata da Cereda Annalisa, il 16.04.2012, prot. gen. 15404:

La richiedente chiede di riesaminare il piano in quanto:

- 1. Non tiene conto del parere della Commissione per il Paesaggio;
- 2. La documentazione progettuale è inadeguata ad illustrare l'intervento;
- 3. La rappresentazione degli alberi e dell'altezza degli edifici del convento si rivela incongruente.

Deduzione e parere di regolarità tecnica:

L'osservazione non è accoglibile, come già espresso nell'osservazione 10.

In merito a quanto sintetizzato al punto 1 si ritiene utile precisare che il parere della Commissione per il Paesaggio non proponeva di abbassare l'altezza degli edifici ma bensì suggeriva "di limitare l'altezza degli edifici, laddove possibile, eliminando piani non abitativi fuori terra o mantenendo la quota di campagna esistente".

In merito al punto 2, si rileva che il parere della Commissione per il Paesaggio non è obbligatorio ma facoltativo e consultivo nella fase di definizione dei piani urbanistici, come peraltro espresso dalle norme del P.P.R. che al comma 10 dell'art. 34 recita "... l'amministrazione competente può ... acquisire preliminarmente il parere consultivo della Commissione per il Paesaggio, ove esistente".

In merito a quanto sintetizzato al punto 3, si ritiene utile precisare che la documentazione progettuale a corredo dei piani urbanistici non deve obbligatoriamente affrontare alcuni temi specifici della definizione del progetto per l'ottenimento del titolo abilitativo ma deve definire i dati urbanistici (area fondiaria, volume, indici urbanistici) che orienteranno e condizioneranno la progettazione degli edifici.

In base alla deduzione ed al parere sopra esposti l'osservazione non è accoglibile:

con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano

DELIBERA

di **non accogliere** l'osservazione 65, presentata da **Cereda Annalisa**, il 16.04.2012, prot. gen. 15404.

Osservazione 66, presentata da Annibale Fabio, il 16.04.2012, prot. gen. 15406:

Il richiedente, auspicando che in un prossimo futuro venga realizzato il raddoppio della ferrovia, chiede di rivedere la distanza degli edifici dalla stessa in quanto, la distanza di 30 mt rappresentata nelle tavole, potrebbe pregiudicare la realizzazione del raddoppio.

Deduzione e parere di regolarità tecnica:

L'osservazione non è accoglibile.

Come motivato relativamente all'osservazione 1, l'art. 49 del D.P.R. 753 del 1980 indica in 30 mt la fascia di rispetto per la realizzazione di nuovi edifici lungo il tracciato della ferrovia. Il progetto preliminare per il raddoppio della Milano-Mortara esaminato in linea tecnica dal Cipe nella seduta del 29.03.2006, conferma, per il tratto di Abbiategrasso, il dimensionamento di 30 mt della fascia di rispetto. Diverse sono le richieste di modifica al progetto proposte dai vari enti e soggetti coinvolti; al momento non è possibile individuare una fascia di rispetto di dimensioni diverse da quelle fissate dalla legge. E' opportuno rilevare che in fase di rilascio del titolo abilitativo per la realizzazione degli edifici, dovrà essere acquisito il parere di compatibilità in caso di eventuale interferenza con la fascia di rispetto di cui al D.P.R. 753/1980 in ragione anche dei progetti di raddoppio ferroviario all'epoca vigenti.

In base alla deduzione e al parere sopra esposti l'osservazione non è accoglibile: con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano

DELIBERA

di **non accogliere** l'osservazione 66, presentata da **Annibale Fabio**, il 16.04.2012, prot. gen. 15406.

Osservazione 67, presentata da Lovotti Barbara, il 16.04.2012, prot. gen. 15407:

La richiedente segnala che sull'area dove si intende costruire, è presente una zona umida; ricordando le varie norme regionali e della comunità europea, invita a rivedere il piano in argomento.

Deduzione e parere di regolarità tecnica:

L'osservazione non è accoglibile, come già espresso per l'osservazione 4.

Durante le varie fasi del procedimento di valutazione ambientale strategica (V.A.S.) del Documento di Piano del P.G.T., è stata dedicata particolare attenzione all'area a nord di viale Papa Paolo VI. Il parere espresso dal Parco del Ticino e recepito negli elaborati del P.G.T., prevede la delocalizzazione della cosiddetta area umida (presente a nord di viale Papa Paolo VI) in un'area a est di viale Giotto dove poter ricreare le condizioni per la nidificazione di alcune specie che si sono insediate nell'area umida generatasi dallo spagliamento incontrollato delle acque della roggia Cardinala.

Durante il processo di Agenda 21 è stata posta attenzione anche all'area umida che, dai partecipanti al tavolo di lavoro, è stata riconosciuta a sud di viale Papa Paolo VI, in posizione pressoché speculare di quella a nord del viale, individuando anche progetti specifici. L'area interessata dal piano in approvazione è esterna all'area individuata lungo il margine sud di viale Papa Paolo VI. L'osservazione risulta non attinente.

In base alla deduzione e al parere sopra esposti l'osservazione non è accoglibile: con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano

DELIBERA

di **non accogliere** l'osservazione 67, presentata da **Lovotti Barbara**, il 16.04.2012, prot. gen. 15407.

Osservazione 68, presentata da Laudi Roberta Carla Michela in qualità di Presidente dell'Associazione Humus in fabula, il 16.04.2012, prot. gen. 15411:

La richiedente dopo aver sviluppato diverse valutazioni e considerazioni sulle caratteristiche del progetto di piano e del contesto in cui si colloca l'intervento, chiede di rendere pubblico, se esistente, un progetto unitario sull'intera A.T.S.2, in particolare propone che:

- 1. Vengano forniti studi atti a rileggere opportunamente l'area dell'intervento, rivisitare nonché adeguare il disegno progettuale in relazione alla sostenibilità dell'intervento, all'inserimento paesaggistico, alla reale domanda abitativa, alla valorizzazione delle forme di aggregazione e socialità, alla cura del territorio, alle normative e direttive relative alla biodiversità ed alla conservazione:
- 2. Rivedere la scelta tipologica degli edifici e le caratteristiche insediative in funzione dell'inserimento adeguato nel paesaggio, al fine di creare condizioni per ricreare connessioni tra una parte di città e l'altra, tra la città e la campagna, per creare un dialogo con gli abitanti, per promuovere una diversa organizzazione dello spazio per nuove forme di comunità e aggregazione sociale.

Deduzione e parere di regolarità tecnica:

L'osservazione è parzialmente attinente, limitatamente a quanto sintetizzato al punto 2.

Per quanto sintetizzato al punto 1 si rinvia alle analisi e alle valutazioni contenute nel P.G.T. ed allo studio progettuale assentito dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 172 del 05.10.2011.

Quanto sintetizzato al punto 2 viene accolto limitatamente agli aspetti di progettazione esecutiva degli edifici che saranno sviluppati per la richiesta del titolo abilitativo.

Si precisa inoltre che l'intervento si pone fuori dalla cosiddetta "area umida" e che i progetti edilizi dovranno tenere comunque conto di ogni altra esigenza paesaggistico-ambientale.

In base alla deduzione ed al parere sopra esposti l'osservazione è parzialmente accoglibile: con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano

DELIBERA

di accogliere parzialmente l'osservazione 68, presentata da Laudi Roberta Carla Michela in qualità di Presidente dell'Associazione Humus in fabula, il 16.04.2012, prot. gen. 15411.

Osservazione 69, presentata da Introini Stefano e altri cittadini, il 16.04.2012, prot. gen. 15413: I richiedenti osservano che il piano adottato non sembra rispettare quanto previsto dal PGT e dalla VAS essendo sprovvisto dei seguenti documenti:

- 1. Elaborati e fotoinserimenti di approfondimento dell'impatto paesaggistico;
- 2. Studio di approfondimento per la valorizzazione dell'area umida;
- 3. Parere del Parco del Ticino;
- 4. Analisi e verifica della capacità residua dell'impianto di depurazione;
- 5. Studio di caratterizzazione acustica per la presenza della ferrovia.

I richiedenti chiedono l'annullamento in autotutela del provvedimento assunto.

Deduzione e parere di regolarità tecnica:

L'osservazione non è accoglibile.

In merito a quanto sintetizzato al punto 1 è opportuno precisare che le foto e le viste prospettiche contenute nell'elaborato "Allegato A" sono quelle idonee al livello di pianificazione urbanistica. La

disciplina fissata dal Titolo II delle Regole del Piano riguarda espressamente la fase di progettazione ovvero quella propedeutica all'ottenimento del titolo abilitativo. La scelta di sottoporre il piano alla Commissione per il Paesaggio, facoltà e non obbligo espresso dalle Norme del P.P.R. vigente, per un parere preventivo, che non costituisce allegato alla delibera di adozione, è finalizzata a fornire il maggior numero di elementi progettuali da sviluppare nelle successive fasi.

In merito a quanto sintetizzato ai punti 2 e 3 si precisa che lo studio di approfondimento e le valutazioni da effettuare con il Parco del Ticino riguardano l'area posta a nord di viale Papa Paolo VI, mentre l'area interessata dal piano si sviluppa a sud.

In merito a quanto sintetizzato al punto 4 si rinvia a quanto indicato nella Relazione del P.U.G.S.S. e precisamente "il depuratore è dimensionato per 40.000 abitanti equivalenti, risulta in grado di rispondere alla possibile crescita demografica del prossimo decennio quantificata in circa 10.000 abitanti, ciò sarà possibile anche in forza dei lavori di adeguamento già finanziati dall'ATO (pag. 62 elaborato P.S. 05.00)". I progetti esecutivi sono stati già approvati. L'incremento demografico è stato calcolato ipotizzando la realizzazione della potenzialità edificatoria massima del PGT.

In merito quanto sintetizzato al punto 5 si precisa che la legge n. 447 del 26.10.1995 e la successiva D.G.R. 08.03.2003 n. 7/8313 definiscono le modalità per lo studio del clima acustico in fase progettuale e non in fase di pianificazione urbanistica.

In conclusione l'osservazione non risulta accoglibile e non si ravvisano presupposti che giustifichino l'autotutela.

In base alla deduzione ed al parere sopra esposti l'osservazione non è accoglibile: con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano

DELIBERA

di **non accogliere** l'osservazione 69, presentata da **Introini Stefano e altri cittadini**, il 16.04.2012, prot. gen. 15413.

Osservazione 70, presentata da Introini Stefano e altri cittadini, il 16.04.2012, prot. gen. 15414: I richiedenti chiedono:

- 1 Di revocare in autotutela il provvedimento assunto e di esplicitare i seguenti documenti:
- 1.1 Parere ASL ai sensi del Regolamento d'Igiene;
- 1.2 Verifica clima acustico;
- 1.3 Verifica compatibilità con impianti distributori carburanti;
- 1.4Verifica reti tecnologiche;
- 1.5 Verifica disponibilità aree per opere di urbanizzazione;
- 1.6 Studio geologico in ragione della classe 4 di fattibilità;
- 1.7 Compatibilità del progetto con il PUGSS e con il Piano Generale del Traffico Urbano;
- 1.8 Studio opere di urbanizzazione, verifica peritale o validazione progetti per la corretta imputazione degli importi esposti in convenzione;
- 1.9 Esplicitazione dei criteri e dei principi per la definizione della somma di € 383.000,00 indicati in convenzione come "extra oneri di urbanizzazione ed extra standard".

Deduzione e parere di regolarità tecnica:

L'osservazione non è accoglibile.

Non si ravvisano i presupposti per la revoca del provvedimento in regime di autotutela e per un aggravio del procedimento.

In merito a quanto sintetizzato al punto 1.1 è opportuno riprendere i contenuti della circolare ASL. del 26.06.2008 in merito alla semplificazione delle procedure amministrative in materia di urbanistica ed edilizia. In tale circolare considerando le diverse fonti normative nazionali e regionali ed in attuazione delle stesse ha puntualizzato in quali tipologie di pratiche sussiste l'obbligo che l'ASL esprima pareri, osservazioni e valutazioni. Nell'elenco non figurano i piani attuativi conformi

allo strumento urbanistico. Si evidenzia che in fase di definizione dei contenuti urbanistici del piano sono state prese a riferimento le varie normative tese a disciplinare le distanze da osservare per l'ubicazione degli edifici dalla ferrovia e dai distributori di carburanti.

In merito a quanto sintetizzato ai punti 1.2 e 1.3 si tratta di verifiche e studi da predisporre prima della progettazione esecutiva degli edifici in quanto, nel piano attuativo, vengono definiti gli indici urbanistici mentre, le soluzioni planivolumetriche, possono essere rielaborate nelle successive fasi attuative.

La verifica delle reti tecnologiche è stata effettuata sulla base del PUGSS., parte integrante del PGT. E' stata comunque avviata la verifica del dimensionamento delle reti per il collettamento dei reflui e per l'erogazione di acqua potabile con la società competente.

Per quanto sintetizzato al punto 1.5 il progetto delle opere di urbanizzazione non contiene indicazioni in merito alla necessità di acquisire e/o espropriare aree di altre proprietà; non sussistono i presupposti per l'avvio di procedure acquisitive per la realizzazione di opere di urbanizzazione.

Per quanto sintetizzato al punto 1.6 si rileva che lo studio geologico presente negli elaborati del PGT classifica le aree interessate dal piano in "classe di fattibilità 2" ad eccezione della fascia di 10 mt lungo la roggia Cardinala in "classe di fattibilità 4" che non interferisce né con le opere di recinzione né con gli edifici.

In merito a quanto sintetizzato al punto 1.7 si fa riferimento all'art. 2, comma 5, delle Regole del Piano che regolamentano i rapporti del P.G.T. con i piani di settore. Peraltro non si riscontrano previsioni relative alla zona cui necessiti raffronto di compatibilità.

In merito a quanto sintetizzato al punto 1.8 si precisa che, la validazione peritale, non è obbligatoria e si rinvia alla disciplina fissata nel Regolamento approvato con deliberazione di C.C. 32 del 08.03.2011 al Capo VI.

In merito a quanto sintetizzato al punto 1.9 si precisa che è stato determinato sulla base del valore di riferimento di €/mq 100,00 indicato nel Regolamento approvato con deliberazione di C.C. 32 del 08..03.2011 al Capo VI. Inoltre, tra i criteri per la negoziazione per l'ottenimento dell'incremento dimensionale del piano è presente il principio della"valenza pubblica collettiva degli interventi" (D.P. 00.00) o, come espresso nelle Regole del Piano, "l'incremento delle dotazioni territoriali minime". Tale somma concorre all'incremento della dotazione standard indotta dal piano ed assolta attraverso l'istituto della monetizzazione.

In base alla deduzione ed al parere sopra esposti l'osservazione non è accoglibile: con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano

DELIBERA

di **non accogliere** l'osservazione 70, presentata da **Introini Stefano e altri cittadini**, il 16.04.2012, prot. gen. 15414.

Osservazione 71, presentata da Introini Stefano e altri cittadini, il 16.04.2012, prot. gen. 15415: I richiedenti chiedono:

- 1. Di revocare in autotutela il provvedimento assunto e di eventualmente riassumerlo conformemente alle disposizioni regionali sopravvenute per mettere al riparo le finanze pubbliche e le responsabilità amministrative conseguenti la prevedibile caducità dello stesso per incompetenza in materia di adozione di strumenti urbanistici da parte della Giunta Comunale;
- 2. Di revocare in autotutela il provvedimento assunto in quanto viziato di illegittimità correlata alla palese omissione dell'azione di variante urbanistica al PGT per l'altezza massima degli edifici previsti e di incompetenza della Giunta in materia di variante urbanistica

Deduzione e parere di regolarità tecnica:

L'osservazione non è accoglibile.

In merito a quanto sintetizzato al punto 1 è utile premettere che il procedimento di approvazione è articolato in varie fasi: adozione, deposito, pubblicazione, osservazioni, approvazione definitiva. Al fine di dare chiara applicazione alla Legge 106 del 12.07.2011 in una nota a firma congiunta dell'Assessore al Territorio e Urbanistica e del Direttore Generale della Regione Lombardia si dispone che "a far tempo dall'11.09.2011, spetta alla Giunta Comunale l'adozione dei piani attuativi conformi a P.R.G. o al P.G.T. come pure l'approvazione definitiva degli stessi". E' opportuno precisare che l'art. 117 della Costituzione indica tra le materie concorrenti "il governo del territorio". Materia sulla quale la Regione Lombardia ha specificato la disciplina per l'adozione ed approvazione dei piani attuativi con la L.R. 13.03.2012, n. 4 entrata in vigore il 16.03.2012 a seguito della pubblicazione sul B.U.R.L. n. 68.

In merito a quanto sintetizzato al punto 2 si rileva che il piano in argomento non è in variante al P.G.T. in quanto l'altezza massima di mt. 15 è fissata nelle Regole del Piano che disciplinano gli interventi nella città consolidata. Mentre, come fissato dai commi 1 e 3 dell'art. 12 della L.R. 12/2005 e s.m.i., gli ambiti di trasformazione oggetto del Documento di Piano vengono attuati attraverso piani attuativi nei quali sono fissati in via definitiva gli indici urbanistici-edilizi necessari alla attuazione del piano stesso.

In conclusione, l'osservazione non risulta accoglibile e non si ravvisano i presupposti che giustifichino l'esercizio dell'autotutela.

In base alla deduzione ed al parere sopra esposti l'osservazione non è accoglibile: con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano

DELIBERA

di **non accogliere** l'osservazione 71, presentata da **Introini Stefano e altri cittadini**, il 16.04.2012, prot. gen. 15415.

Osservazione 72, presentata da Introini Stefano e altri cittadini, il 16.04.2012, prot. gen. 15416: I richiedenti chiedono un riesame appropriato del progetto in ordine ai seguenti aspetti:

- 1. Verifica chiara, puntuale e dimostrata del rispetto degli obiettivi di PGT da parte del Comune, da riportare negli atti amministrativi a giustificazione del raddoppio della volumetria minima;
- 2. Verifiche puntuali in ordine alla convenzione;
- 3. Preventiva assunzione di appropriato studio e regolamentazione da proporre per competenza al Consiglio Comunale nella gestione del social housing.

Deduzione e parere di regolarità tecnica:

L'osservazione non è accoglibile.

Quanto sintetizzato al punto 1 non è accoglibile in quanto nell'allegato – sub 2 "relazione del responsabile del servizio urbanistica e del dirigente" (pubblicata sul sito internet) vengono puntualmente indicati gli elementi di coerenza del piano con i criteri fissati dal Documento di Piano per l'utilizzo dell'incremento volumetrico.

Quanto sintetizzato al punto 2 non è accoglibile. Le critiche mosse al contenuto della proposta di convenzione riguardano un atto paritetico susseguente alla pianificazione urbanistica e rimesso all'autonomia negoziale del Comune. In questo senso non può dirsi lesiva di interessi per terzi, tranne previsioni convenzionali delle quali si dimostri contrasto con atti prodromici ed autoritativi adottati dal Comune. Le critiche mosse non riguardano detti aspetti. Non colpiscono nel segno in particolare i rilievi concernenti la compensazione economica in sé peraltro ancorata alla deliberazione di C.C. 32/2011, richiamata dagli stessi osservanti. Per il resto le negoziazioni pubbliche sono operate sulla base della legge e dei regolamenti vigenti, senza che si possa addurre la necessità di un pre-regolamento per ogni singola negoziazione, il che sarebbe veramente arbitrario.

Circa il punto 3, le normative del PGT (Relazione Piano dei Servizi e Documento di Piano) affidano agli atti di negoziazione con il privato operatore la gestione dell'edilizia sociale, autorizzando gli uffici a stabilire con riguardo all'apporto attuativo dello stesso operatore privato aumenti volumetrici e modalità di gestione. E' uno degli esempi nei quali ai sensi dell'art. 1 della L.241/90 e s.m.i. l'attività amministrativa trova sviluppo ed esecuzione nel mezzo privatistico e paritetico della convenzione.

In base alla deduzione ed al parere sopra esposti l'osservazione non è accoglibile: con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano

DELIBERA

di **non accogliere** l'osservazione 72, presentata da **Introini Stefano e altri cittadini**, il16.04.2012, prot. gen. 15416.

Osservazione 73, presentata da Introini Stefano e altri cittadini, il 16.04.2012, prot. gen. 15418: I richiedenti osservano che:

- 1. Il piano attuativo è stato adottato senza riferimento alcuno al piano progetto previsto dall'art. 21 delle norme del P.G.T. ovvero senza dimostrare la coerenza con lo studio predisposto per l'ambito A.T.S. 2:
- 2. Il piano attuativo utilizza il doppio della volumetria ammessa dal P.G.T. senza che sia in alcun modo motivato il raggiungimento degli obiettivi di P.G.T. che avrebbero dovuto essere stati valutati con opportuni criteri da stabilirsi in ambito di piano progetto per l'intera A.T.S. 2;
- 3. Il piano della Giunta è stato adottato in modo preconfezionato accettando implicitamente l'autovalutazione del piano stesso;
- 4. Il piano attuativo è stato adottato dalla Giunta con parere tecnico espresso senza fare alcun riferimento alla coerenza con gli obiettivi di P.G.T.;
- 5. Il piano adottato concede al privato una volumetria massima senza alcuna verifica o interpolazione, pregiudica l'equilibrato sviluppo territoriale.

Deduzione e parere di regolarità tecnica:

L'osservazione non è accoglibile.

L'art. 21, comma 5, delle Regole del Piano non condiziona lo svolgimento dell'attività edilizia alla necessaria presenza di un deliberato "piano progetto". Non di meno la Giunta Comunale con deliberazione in data 05.10.2011 ha assentito uno "studio progettuale" (non "piano progetto" e quindi soggetto al comma 3 dell'art. 21 delle Regole del Piano), relativo all'ambito strategico ATS2 del Documento di Piano, entro cui ricade l'area oggetto del piano esecutivo. L'ufficio comunale, all'esame del piano, si è giovato di detto studio urbanistico in quanto è esteso ad una ampia porzione del territorio comunale e quindi idoneo a prefigurare eventuali criticità con il contesto territoriale interessato.

Quanto al punto 2 le negoziazioni pubbliche sono operate sulla base della legge e dei regolamenti vigenti, senza che si possa addurre la necessità di un pre-regolamento per ogni singola negoziazione, il che, sarebbe veramente arbitrario.

Si rinvia alla relazione allegato sub 2 della delibera di adozione (pubblicata sul sito internet) per le valutazioni specifiche e puntuali relative al raggiungimento e coerenza con gli obiettivi del PGT.

Quanto ai punti 3, 4, 5 pur non essendo attinenti ai contenuti del piano, si ritiene di precisare alcuni aspetti.

Quanto al punto 3 l'osservazione confonde il dovere di esame con quello di una critica contestativa. Viceversa, nella corretta prassi amministrativa, ispirata al criterio della collaborazione con il privato operatore, quest'ultimo prima dell'elaborazione progettuale ed anche nel corso della stessa chiede ed ottiene indicazioni, suggerimenti e talvolta anche criteri di soluzioni tecniche. Questo tuttavia non ha mai nulla di impegnativo. L'esame susseguente è libero e comunque sottoposto al giudizio definitivo del competente organo collegiale del Comune.

Quanto al punto 4 si ritiene opportuno precisare che implicita ogni sua motivazione negli altri allegati sottoposti al giudizio dell'organo collegiale.

Quanto al punto 5 la negoziazione è operata sulla base del vigente PGT, che non prevede la necessità di pre-regolamenti; la richiesta di tale strumento in fase attuativa sarebbe arbitraria.

In base alla deduzione ed al parere sopra esposti l'osservazione non è accoglibile: con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano

DELIBERA

di **non accogliere** l'osservazione 73, presentata da **Introini Stefano e altri cittadini**, il 16.04.2012, prot. gen. 15418.

Osservazione 74, presentata da Introini Stefano e altri cittadini, il 16.04.2012, prot. gen. 15421: I richiedenti osservano che il piano sembra essere stato adottato senza le opportune valutazioni in ordine al rispetto degli obiettivi del P.G.T. sia per assecondare l'eventuale ammissibilità della volumetria consentita sia in ordine al rispetto di tutte le cautele relative a:

- 1. Piano di zonizzazione acustica;
- 2. Programmi di sviluppo rete ferroviaria e relativi impatti;
- 3. Valorizzazione e salvaguardia roggia Cardinala;
- 4. Valutazione di incidenza e VAS in relazione al fatto che il piano è assunto senza previo piano progetto di coordinamento previsto dal PGT.

Deduzione e parere di regolarità tecnica:

L'osservazione non è accoglibile.

Quanto sintetizzato al punto 1 non è accoglibile in quanto attiene alla fase esecutiva; in fase di progettazione esecutiva dovranno essere valutati gli elementi per la definizione del clima acustico in relazione ai parametri fissati nel piano di zonizzazione acustica.

Quanto sintetizzato al punto 2 non è accoglibile in quanto in fase di progettazione esecutiva degli edifici e quindi del loro puntuale posizionamento dovrà essere acquisito il parere di compatibilità del soggetto attuatore delle opere di raddoppio ferroviario e quindi successivamente si valuterà puntualmente l'eventuale modifica della fascia di rispetto al momento normata dall'art. 49 del D.P.R. 753 del 1980.

Quanto sintetizzato al punto 3 non è accoglibile in quanto attiene alla fase esecutiva.

Quanto sintetizzato al punto 4 non è accoglibile in quanto il PGT vigente non demanda a regolamenti attuativi le modalità per la concessione del premio volumetrico, ma individua come indicato nella relazione del Documento di Piano la concessione di un incremento volumetrico da negoziare nell'elaborazione del piano in attuazione dei diversi principi individuati.

In base alla deduzione ed al parere sopra esposti l'osservazione non è accoglibile: con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano

DELIBERA

di non accogliere l'osservazione 74, presentata da Introini Stefano e altri cittadini, il 16.04.2012, prot. gen. 15421.

Osservazione 75, presentata da Dario Olivero, vice presidente CIA, il 17.04.2012, prot. gen. 15586:

Il richiedente dopo aver sviluppato diverse valutazioni e considerazioni sulle caratteristiche del progetto di piano e del contesto in cui si colloca l'intervento, chiede di rendere pubblico, se esistente, un progetto unitario sull'intera A.T.S.2, in particolare propone che:

- 1. Vengano forniti studi atti a rileggere opportunamente l'area dell'intervento, rivisitare nonché adeguare il disegno progettuale in relazione alla sostenibilità dell'intervento, all'inserimento paesaggistico, alla reale domanda abitativa, alla valorizzazione delle forme di aggregazione e socialità, alla cura del territorio, alle normative e direttive relative alla biodiversità ed alla conservazione;
- 2. Rivedere la scelta tipologica degli edifici e le caratteristiche insediative in funzione dell'inserimento adeguato nel paesaggio, al fine di creare condizioni per ricreare connessioni tra una parte di città e l'altra, tra la città e la campagna, per creare un dialogo con gli abitanti, per promuovere una diversa organizzazione dello spazio per nuove forme di comunità e aggregazione sociale.

Deduzione e parere di regolarità tecnica:

Come già espresso per l'osservazione 68, l'osservazione è parzialmente attinente, limitatamente a quanto sintetizzato al punto 2.

Per quanto sintetizzato al punto 1 si rinvia alle analisi e alle valutazioni contenute nel P.G.T. ed allo studio progettuale assentito dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 172 del 05.10.2011.

Quanto sintetizzato al punto 2 viene accolto limitatamente agli aspetti di progettazione esecutiva degli edifici che saranno sviluppati per la richiesta del titolo abilitativo.

Si precisa inoltre che l'intervento si pone fuori dalla cosiddetta "area umida" e che i progetti edilizi dovranno tenere comunque conto di ogni altra esigenza paesaggistico-ambientale.

In base alla deduzione ed al parere sopra esposti l'osservazione è parzialmente accoglibile: con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano

DELIBERA

di accogliere parzialmente l'osservazione 75, presentata da Dario Olivero, vice presidente CIA, il 17.04.2012, prot. gen. 15586.

Osservazione 76, presentata da Mazzucco Matteo, il 17.04.2012, prot. gen. 15591:

Il richiedente invita il Sindaco a rivedere il piano per il forte impatto che avrà sulla città.

Deduzione e parere di regolarità tecnica:

L'osservazione non è attinente e pertanto non accoglibile in quanto non affronta temi di carattere tecnico specifici del piano attuativo.

In base alla deduzione ed al parere sopra esposti l'osservazione non è accoglibile: con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano

DELIBERA

di **non accogliere** l'osservazione 76, presentata da **Mazzucco Matteo**, il 17.04.2012, prot. gen. 15591.

Osservazione 77, presentata dal Circolo Legambiente "Terre di Parchi", il 17.04.2012, prot. gen. 15595:

Il Circolo rileva le seguenti eccezioni formali di irregolarità amministrativa:

- 1. Eccezione di legittimità: l'atto di adozione del piano attuativo risulta illegittimo e pertanto se ne chiede l'annullamento;
- 2. Eccezione di trasparenza e pubblicità: si chiede la sospensione del procedimento in quanto il Piano Attuativo è stato pubblicato sul sito internet privo del parere della commissione per il Paesaggio e di alcuni allegati tecnici;

- 3. Eccezione di completezza: si chiede di interrompere il procedimento al fine di richiedere al proponente l'integrazione della documentazione e permettere una corretta valutazione a tutela dell'interesse pubblico;
- 4. Eccezione di regolarità: chiede di conoscere il contenuto del Parere della Commissione del paesaggio per valutare se la delibera ed il piano si sono discostati dal parere stesso.

In ragione anche del contesto storico ed ambientale dell'area il Circolo chiede:

- 5. Un'attenta valutazione degli interessi pubblici in quanto costituisce una privazione di valori diffusi della collettività;
- 6. Di tener conto in fase di valutazione istruttoria della coerenza del piano con gli strumenti di pianificazione, di utilizzare gli strumenti perequativi o altri strumenti idonei per individuare altre aree maggiormente idonee all'insediamento;
- 7. La riformulazione progettuale mediante presentazione di nuovi elaborati che raffrontino più alternative planivolumetriche;
- 8. Di adeguare il sottopasso ferroviario per il passaggio di pedoni;
- 9. Di adeguare il progetto ai sensi dell'art. 42, comma 3, delle Regole del Piano al fine di riconoscere agli abitanti delle case esistenti oltre la ferrovia ed ai passeggeri dei treni il mantenimento delle visuali consolidate;
- 10. La verifica del meccanismo premiale di aumento degli indici volumetrici in quanto non suffragato da elementi oggettivi e quindi, l'annullamento del premio volumetrico;
- 11. Che venga esplicitato il calcolo dell'area a parcheggio e di ridurre il numero di posti. dirottando le risorse risparmiate ad altre opere di maggior utilità;
- 12. Di applicare l'art. 18, commi 1 e 2, delle Regole del Piano ed adeguare la convenzione;
- 13. Il rispetto del vincolo previsto dal R.D. 523/1904 relativo al reticolo idrico minore;
- 14. Di integrare la documentazione di piano con dati sullo stato di fatto dell'area;
- 15. Di prevedere il mantenimento delle aree a prato esistenti e degli alberi ad alto fusto di nuovo impianto;
- 16. Di integrare ex-ante con analisi del rischio archeologico;
- 17. Di verificare la fascia di rispetto di 30 metri di cui all'art. 49 del D.P.R. 753/1980;
- 18. Di adeguare il planivolumetrico alle nuove disposizioni dell'allegato energetico del regolamento edilizio;
- 19. Di presentare ex-ante una valutazione degli effetti delle vibrazioni da cantiere sul complesso storico dell'Annunciata e del muro storico;
- 20. La valutazione ex-ante del traffico, della nova viabilità e della eventuale conflittualità tra il viale Papa Paolo VI ed i nuovi accessi al piano;
- 21. Di integrare la documentazione con un'analisi di rischio di incidente dovuto alla presenza di due stazioni di distribuzione carburante;
- 22. Di integrare il piano con la predisposizione di nuovi allegati e planimetrie:
 - a. Sottoporre eventuali varianti alla Commissione paesaggistica con effetto vincolante;
 - b. Prevedere un'ampia area destinata ad orti a ricordo di quelli storici;
 - Apposizione di una cospicua fascia tampone di tipo naturalistico in corrispondenza dell'area umida, effettuare la rinaturalizzazione della roggia Cardinala secondo le migliori tecniche di ingegneria naturalistica;
 - d. Integrare il piano alle norme dell'art. 45 e dell'art. 44, comma 3 del PTCP;
 - e. Obbligo di fioriere incluse nelle balconate al fine di mascherare ed alleggerire il più possibile l'impatto degli edifici;
 - f. Integrazione architettonica delle tecnologie a fonti energetiche rinnovabili;
 - g. Divieto di utilizzare il prelievo di acque sotterranee ai fini energetici al fine di non interferire con l'equilibrio idrogeologico della falda;
 - h. Obbligo di illuminazione esterna secondo i livelli minimi consentiti dalle norme tecniche vigenti e mantenere l'oscurità naturale sull'area umida;
- 23. Prescrivere i seguenti elementi in fase esecutiva:

- i. Proteggere la roggia Cardinala da sversamenti accidentali di materiali e liquidi e predisporre un piano di sicurezza;
- j. Vietare qualsiasi attingimento/scarico nella roggia;
- k. Evitare che le fasi di cantiere interferiscano con periodi di alimentazione/nidificazione dell'avifauna;
- 1. Predisporre una paratia a protezione dell'area umida;
- m. Vietare ai mezzi di cantiere la percorrenza delle strade interne alla città;
- n. Predisporre lo studio di impatto acustico per la fase di cantiere;
- o. Utilizzo dello scomputo degli oneri per la realizzazione dei progetti di area umida;
- p. Utilizzo dello scomputo oneri per la realizzazione di una pista ciclabile lungo tutto viale Papa Paolo VI e per l'installazione di ulteriori porta biciclette presso l'Annunciata;
- q. Utilizzo dello scomputo oneri per la riqualificazione del parco pubblico della Folletta;
- r. Cessione di volumi ad uso sociale es. spazio civico per le associazioni.

Deduzione e parere di regolarità tecnica:

L'osservazione è parzialmente accoglibile.

Quanto sintetizzato al punto 1 non è accoglibile in quanto l'art. 5, comma 13 b, della legge 12.07.2011, n. 106 dispone "nelle regioni a statuto ordinario decorso il termine di sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e sino all'entrata in vigore della normativa regionale, si applicano, altresì le seguenti disposizioni...b) i piani attuativi, come denominati dalla legislazione regionale, conformi allo strumento urbanistico generale vigente, sono approvati dalla Giunta Comunale". In una nota a firma congiunta dell'Assessore al Territorio e Urbanistica e del Direttore Generale della Regione Lombardia, a seguito della emanazione della Legge 106 del 12.07.2011, si indica che " a far tempo dall'11.09.2011, spetta alla Giunta Comunale l'adozione dei piani attuativi conformi a P.R.G. o al P.G.T. come pure l'approvazione definitiva degli stessi". Infine la Regione Lombardia con la L.R. 13.03.2012, n. 4 entrata in vigore il 16.03.2012 a seguito della pubblicazione sul B.U.R.L. n. 68 ha disposto che i piani attuativi conformi alle previsioni degli atti di P.G.T. "sono adottati dal Consiglio Comunale nei comuni fino a 15.000 abitanti, ovvero dalla Giunta Comunale nei restanti comuni".

Quanto sintetizzato al punto 2 non è accoglibile in quanto il parere della Commissione per il Paesaggio non costituisce allegato della delibera ed inoltre la delibera completa degli allegati (indicati con il termine "sub ") era ed è tutt'ora disponibile in consultazione sul sito dell'ente nella sezione delibere di Giunta. Infine si rileva come già espresso in precedenza che il parere della commissione del paesaggio ai sensi dell'art. 31, comma 10, delle norme del P.P.R. può essere acquisito preliminarmente all'approvazione dei piani. Trattandosi di facoltà è stato acquisito preliminarmente all'adozione del piano un parere consultivo come previsto dal Regolamento comunale di funzionamento della commissione, parere conservato agli atti e visionabile, previa richiesta di accesso agli atti.

Quanto sintetizzato al punto 3 non è accoglibile in quanto è facoltà dei proprietari delle aree presentare proposte di piani in ogni momento, come disposto dall'art. 21, comma 5 delle Regole del Piano.

Quanto sintetizzato al punto 4 non è accoglibile, in quanto il parere della Commissione per il Paesaggio non costituendo un adempimento obbligatorio non è stato allegato alla delibera di adozione secondo la disciplina già esposta nella motivazione di cui al punto 2 del presente parere.

Quanto sintetizzato al punto 5 non è accoglibile in quanto il pubblico interesse è stato valutato nella individuazione delle opere ammissibili a scomputo e nella individuazione dell'area in cessione.

Quanto sintetizzato al punto 6 è accoglibile nel merito in quanto le modalità di utilizzo dei diritti volumetrici oggetto del piano attuativo possono essere trasferiti su altre aree, facoltà prevista e regolamentata dall'art. 8, comma 3 delle Regole del Piano.

Quanto sintetizzato al punto 7 è accoglibile in quanto la facoltà di redigere un nuovo assetto plani volumetrico è già regolamentata all'art. 13 della bozza di convenzione adottata.

Quanto sintetizzato al punto 8 non è accoglibile in quanto l'attuale sottopasso ferroviario risulta inferiore alle dimensioni minime per il passaggio pedonale in sicurezza dei pedoni, individuando altre opere di pubblica utilità.

Quanto sintetizzato al punto 9 è parzialmente accoglibile, accogliendo nel merito l'applicazione puntuale nella successiva fase di progettazione degli edifici l'applicazione delle diverse norme del Titolo II delle Regole del Piano.

Quanto sintetizzato al punto 10 non è accoglibile in quanto il PGT vigente non demanda a regolamenti attuativi le modalità per la concessione del premio volumetrico, ma individua come indicato nella relazione del Documento di Piano la concessione di un incremento volumetrico da negoziare nell'elaborazione del piano in risposta ai diversi principi individuati per i vari ambiti.

Quanto sintetizzato al punto 11 non accoglibile in quanto il dimensionamento del parcheggio pubblico è stato valutato in sede di istruttoria con gli uffici competenti.

Quanto sintetizzato al punto 12 è accoglibile nel merito in quanto già previsto all'articolo 5 della bozza di convenzione adottata.

Quanto sintetizzato al punto 13 è accoglibile nel merito, si rileva che trova già applicazione nei contenuti del piano e che sarà ulteriormente definito nelle successive fasi di progettazione esecutiva. Quanto sintetizzato al punto 14 non è accoglibile configurandosi come aggravio del procedimento non motivato ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 241/90 e s.m.i.

Quanto sintetizzato al punto 15 è accoglibile limitatamente all'area in cessione ed in fase di progettazione esecutiva si valuteranno le modalità per conservare gli elementi di naturalità presenti nell'area, anche in coerenza con gli indirizzi espressi nel parere consultivo della Commissione per il Paesaggio.

Quanto sintetizzato al punto 16 non è accoglibile configurandosi come aggravio del procedimento non motivato ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 241/90 e s.m.i. in quanto la Carta del Sistema Paesaggistico del vigente PGT classifica l'area interessata dal piano parte tra i siti di sensibilità alta e media e non individua aree a rischio archeologico.

Quanto sintetizzato al punto 17 non è accoglibile in quanto la dimensione della fascia di rispetto è conforme all'art. 49 del D.P.R. 753 del 1980 che indica in 30 mt la fascia di rispetto per la realizzazione di nuovi edifici lungo il tracciato della ferrovia. In particolare in merito al progetto preliminare per il raddoppio della ferrovia Milano-Mortara Italfer, trasmettendo la documentazione nell'agosto 2006, invitava gli enti a non rilasciare "in assenza di attestazione di compatibilità tecnica da parte del soggetto aggiudicatore permessi di costruire..". In fase di progettazione esecutiva, prima del rilascio del titolo abilitativo, dovrà essere acquisito il parere di compatibilità tecnica e, nel caso in cui all'epoca saranno definiti fasce di rispetto diverse da quelle esistenti, il progetto degli edifici e la relativa ubicazione saranno adeguati.

Quanto sintetizzato al punto 17 è accoglibile nel merito, si rileva che il Regolamento Edilizio essendo stato adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 07.02.2012 non era ancora divenuto vigente al momento dell'adozione del piano attuativo; pertanto in fase di progettazione esecutiva, potranno essere applicate le varie disposizioni regolamentari dell'allegato tecnico del Regolamento Edilizio.

Quanto sintetizzato al punto 19 è accoglibile nel merito e troverà puntuale applicazione in fase esecutiva.

Quanto sintetizzato al punto 20 e 21 non è accoglibile configurandosi come aggravio del procedimento non motivato ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 241/90 e s.m.i.

Quanto sintetizzato al punto 22 è accoglibile limitatamente a quanto indicato ai punti c, e, f, h e potrà trovare applicazione nelle successive fasi esecutive.

Quanto sintetizzato al punto a dell'osservazione 22 è già presente nella bozza di convenzione adottata e pertanto viene accolto nel merito.

Quanto indicato al punto 22g non è accoglibile in quanto contrario agli indirizzi sul risparmio energetico.

Quanto sintetizzato al punto 22 d trova parziale applicazione in fase esecutiva, pur precisando che le aree interessate dal piano adottato non si trovano in ambiti a rischio idrogeologico.

Quanto sintetizzato al punto 22b non è accoglibile in quanto si è valutato di pubblico interesse la cessione e la sistemazione dell'area prospiciente al complesso dell'Annunciata anziché la realizzazione di orti pubblici.

Quanto sintetizzato ai punti 23 i, j, k, m, n viene accolto e troverà applicazione nella successiva fase esecutiva.

Quanto sintetizzato al punto 23 l non viene accolto in quanto l'area del piano non è interessata dall'area umida.

Quanto sintetizzato ai punti 23 o, p, q non è accoglibile in quanto in sede di definizione degli obblighi convenzionali sono state definite le opere ritenute ammissibili a computo, finalizzando lo scomputo alla realizzazione di un'opera compiuta, di pubblico interesse.

Quanto sintetizzato al 23r non è accoglibile in quanto in convenzione, in coerenza con il Piano dei Servizi e con la normativa specifica, sono stati individuati alcuni alloggi nella forma dell'edilizia sociale. L'utilizzo di spazi civici per le associazioni non rientra nella definizione di alloggio sociale.

In base alla deduzione ed al parere sopra esposti l'osservazione è parzialmente accoglibile: con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano

DELIBERA

di accogliere parzialmente l'osservazione 77, presentata dal Circolo Legambiente "Terre di Parchi", il 17.04.2012, prot. gen. 15595.

Richiamati:

- la Legge 12.07.2011 n. 106 "Conversione in legge, con modificazioni del Decreto Legge 13.05.0211, n. 70" che all'art. 5, comma 13b dispone "i piani attuativi, come denominati dalla legislazione regionale, conformi allo strumento urbanistico vigente, sono approvati dalla Giunta Comunale";
- 1'art. 14 della L.R. 12/2005 come modificato dalla L.R. 13.03.2012, n. 4;

Ribadito che la proposta urbanistica è conforme allo strumento urbanistico generale;

Ritenuto pertanto di approvare il Piano di Lottizzazione adottato con delibera G.C. n. 38 del 15.03.2012, così come previsto dal comma 4 dell'art. 14 della L.R. 12/2005 e s.m.i.;

Ritenuto altresì di denominare il Piano di Lottizzazione in approvazione con la denominazione P.A.1 – A.T.S. 2" al fine di consentirne l'univoca individuazione negli elaborati di P.G.T.;

Viste le determinazioni Dirigente Settore Gestione del Territorio n. 139 del 09.02.2011 e n. 96 del 30.01.2012 relative al conferimento dell'incarico di posizione organizzativa e delega funzioni ambito operativo "territorio e ambiente" all'ing. Antonio Carrozza;


Visto l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica (sub 1).

Con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano

DELIBERA

di dare atto che le premesse e le motivazioni esposte in narrativa, costituiscono parte integrante del presente dispositivo;

- 1) di approvare il Piano di Lottizzazione delle aree di proprietà della Soc. SOGEF S.p.A., costituito dai seguenti elaborati tecnici e grafici non modificati e pertanto così come adottati con delibera G.C. n. 38 del 15.03.2012 e dagli elaborati perfezionati limitatamente e relativamente all'esplicitazione della determinazione dell'altezza, secondo le modalità di calcolo dell'art. 4 delle Regole del Piano, elaborati che costituiscono parte integrante del presente provvedimento anche se non materialmente allegati e sono depositati presso la Segreteria del Comune:
 - elaborati non modificati così come adottati con deliberazione di G.C. 38/2012:
 - convenzione attuativa di Piano di Lottizzazione nell'ambito di trasformazione ATS2;
 - relazione;
 - allegato 'A': rilievo fotografico e viste prospettiche dell'intervento;
 - TAV. 1 Planimetria generale estesa all'intero ambito ATS2 stato di fatto;
 - TAV. 2 Planimetria estratto catastale;
 - TAV. 3 Planimetria rilievo dello stato dei luoghi;
 - TAV. 4 Planimetria con limite di proprietà;
 - TAV. 6 Planimetria generale aree di galleggiamento degli edifici;
 - TAV. 7 bis Profili;
 - TAV. 8 Planimetria interrati edifici A, B, C e D;
 - TAV. 9 Planimetria sistemazione dell'area di cessione;
 - TAV. 10 Sezioni e particolari pavimentazioni;
 - TAV. 11 Dettagli rete illuminazione;
 - TAV. 12 Planimetria e sezione tipo parcheggio pubblico;
 - Elaborati perfezionati:
 - TAV. 5 Planimetria area di cessione;
 - TAV. 7 Planimetria generale edifici A, B, C e D;
- 2) di denominare il Piano di Lottizzazione in approvazione con la denominazione P.A.1 A.T.S. 2 al fine di consentirne l'univoca individuazione negli elaborati di P.G.T.



Comune di Abbiategrasso

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

TIPO ATTO: PROPOSTA GIUNTA

OGGETTO: PIANO ATTUATIVO DELLE AREE DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' SOGEF - APPROVAZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si esprime parere di regolarità tecnica **favorevole** relativamente alla proposta di delibera con identificativo n° **520091** del **07/05/2012**

Data 07/05/2012

La P.O. del Settore Gestione del Territorio (ing. Antonio Carrozza)

Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO (ROBERTO ALBETTI) IL SEGRETARIO GENERALE (Dott. FLAVIA (AGOSTA)